SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 97

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 26 aprile 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 87

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 13 marzo 2002.

Approvazione di n. 17 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore relativi alle attività economiche delle manifatture, del commercio, dei servizi e delle attività professionali da utilizzare per il periodo d'imposta 2001.

02A03712

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 88

MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Avviso di adozione da parte di comuni vari di regolamenti disciplinanti tributi propri

02A04138

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 24 aprile 2002, n. **75.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità degli enti locali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità degli enti locali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 aprile 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
SCAJOLA, *Ministro dell'interno*
TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 22 FEBBRAIO 2002, N. 13

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: «approvato con» *sono sostituite dalle seguenti:* «di cui al»;

al comma 3, dopo le parole: «per l'approvazione del bilancio», *sono inserite le seguenti:* «non oltre il termine di cinquanta giorni dalla scadenza di quello prescritto per l'approvazione del bilancio stesso» *e le parole:* «approvato con» *sono sostituite dalle seguenti:* «di cui al».

All'articolo 2, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 41, comma 1, terzo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo le parole: "con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare" sono inserite le seguenti: "di concerto con il Ministero dell'interno"».

Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

«Art. 2-*bis*. – *1*. Il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, analogamente a quanto previsto dall'articolo 10 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, non è dovuto per le insegne di esercizio delle attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, per la superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

2. Le minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, ragguagliate per ciascun comune all'entità riscossa nell'esercizio 2001, sono integralmente rimborsate al comune dallo Stato secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno. I trasferimenti aggiuntivi così determinati non sono soggetti a riduzione per effetto di altre disposizioni di legge.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, valutato in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e

delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Per le insegne di esercizio di superficie complessiva superiore ai 5 metri quadrati l'imposta o il canone sono dovuti per l'intera superficie.

6. Si definisce insegna di esercizio la scritta di cui all'articolo 47, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che abbia la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell'attività economica. In caso di pluralità di insegne l'esenzione è riconosciuta nei limiti di superficie di cui al comma 1».

All'articolo 3:

*al comma 2, capoverso 4-*bis, *al primo periodo, le parole:* «negli anni 1997, 1998 e 1999» *sono sostituite dalle seguenti:* «negli anni 1997, 1998, 1999 e 2000»; *al secondo periodo, le parole da:* «diverse rispetto all'anno 2000» *fino alla fine del capoverso sono sostituite dalle seguenti:* «determinate sulla media degli anni 2000 e 2001 relative alla gestione dei servizi a carattere imprenditoriale a decorrere dall'anno 2003»;

dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-*bis.* Al comma 9, secondo periodo, dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo le parole: "l'importo dei trasferimenti" è inserita la seguente: "correnti" e sono aggiunte, in fine, le parole: ", e comunque non oltre il 25 per cento dei suddetti trasferimenti"».

Dopo l'articolo 3, sono inseriti i seguenti:

«Art. 3-*bis.* – *1.* Dopo l'articolo 268 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:

"Art. 268-*bis.* - *(Procedura straordinaria per fronteggiare ulteriori passività)* – *1.* Nel caso in cui l'organo straordinario di liquidazione non possa concludere entro i termini di legge la procedura del dissesto per l'onerosità degli adempimenti connessi alla compiuta determinazione della massa attiva e passiva dei debiti pregressi, il Ministro dell'interno, d'intesa con il sindaco dell'ente locale interessato, dispone con proprio decreto una chiusura anticipata e semplificata della procedura del dissesto con riferimento a quanto già definito entro il trentesimo giorno precedente il provvedimento. Il provvedimento fissa le modalità della chiusura, tenuto conto del parere della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali.

2. La prosecuzione della gestione è affidata ad una apposita commissione, nominata dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno, oltre che nei casi di cui al comma 1, anche nella fattispecie

prevista dall'articolo 268 ed in quelli in cui la massa attiva sia insufficiente a coprire la massa passiva o venga accertata l'esistenza di ulteriori passività pregresse.

3. La commissione è composta da tre membri e dura in carica un anno, prorogabile per un altro anno. I componenti sono scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili con documentata esperienza nel campo degli enti locali. Uno dei componenti, avente il requisito prescritto, è proposto dal Ministro dell'interno su designazione del sindaco dell'ente locale interessato.

4. L'attività gestionale ed i poteri dell'organo previsto dal comma 2 sono regolati dalla normativa di cui al presente titolo VIII. Il compenso spettante ai commissari è definito con decreto del Ministro dell'interno ed è corrisposto con onere a carico della procedura anticipata di cui al comma 1.

5. Ai fini dei commi 1 e 2 l'ente locale dissestato accantona apposita somma, considerata spesa eccezionale a carattere straordinario, nei bilanci annuale e pluriennale. La somma è resa congrua ogni anno con apposita delibera dell'ente con accantonamenti nei bilanci stessi. I piani di impegno annuale e pluriennale sono sottoposti per il parere alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali e sono approvati con decreto del Ministro dell'interno. Nel caso in cui i piani risultino inidonei a soddisfare i debiti pregressi, il Ministro dell'interno con apposito decreto, su parere della predetta Commissione, dichiara la chiusura del dissesto".

Art. 3-*ter*. – *1.* Al comma 1, numero 4), dell'articolo 63 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La pendenza di una lite in materia tributaria ovvero di una lite promossa ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto non determina incompatibilità" e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso".

Art. 3-*quater*. – *1.* All'articolo 27, comma 13, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "sulle contabilità speciali di girofondi" sono sostituite dalle seguenti: "sulle contabilità speciali esistenti presso le tesorerie dello Stato ed";

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati sono nulli; la nullità è rilevabile d'ufficio e gli atti non determinano obbligo di accantonamento da parte delle tesorerie medesime né sospendono l'accreditamento di somme nelle citate contabilità speciali"».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1182):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI), dal Ministro dell'interno (SCAJOLA) e dal Ministro dell'economia e finanze (TREMONTI) il 25 febbraio 2002.

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e tesoro), in sede referente, il 25 febbraio 2002 con pareri della commissione 1ª, 5ª e parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 26 febbraio 2002.

Esaminato dalla 6ª commissione il 27, 28 febbraio 2002; il 12, 13, 19 marzo 2002.

Esaminato in aula e approvato il 26 marzo 2002.

Camera dei deputati (atto n. 2580):

Assegnato alla V commissione (Bilancio, tesoro e programmazione), in sede referente, il 3 aprile 2002 con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni I, II, VI, VIII, X e parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla V commissione il 9, 10 aprile 2002.

Esaminato in aula e approvato, con modificazioni, l'11 aprile 2002.

Senato della Repubblica (atto n. 1182-B):

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e tesoro), in sede referente, l'11 aprile 2002 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 10ª e 13ª.

Esaminato dalla 6ª commissione il 16 aprile 2002.

Esaminato in aula e approvato il 16 aprile 2002.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 47 del 25 febbraio 2002.

A norma dell'art 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 56.

02G0102

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 aprile 2002.

Elezione dei componenti magistrati del Consiglio superiore della magistratura.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Visti gli articoli 18, n. 1, 21 e 30 della legge 24 marzo 1958, n. 195, recante norme sulla Costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura, e l'art. 26, comma 1, della stessa legge 24 marzo 1958, n. 195, come modificato dall'art. 8 della legge 28 marzo 2002, n. 44;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2002, n. 67, recante disposizioni di attuazione della legge 28 marzo 2002, n. 44, sulla riforma della composizione e del sistema elettorale per il Consiglio superiore della magistratura;

Considerato che il Consiglio superiore della magistratura verrà a scadere il 31 luglio 2002 e che, pertanto, si deve procedere alle elezioni dei componenti del nuovo Consiglio nel termine previsto dall'art. 21, comma 1, della legge 24 marzo 1958, n. 195;

Decreta:

Le votazioni per l'elezione dei componenti magistrati del Consiglio superiore della magistratura si svolgeranno nei giorni di domenica 30 giugno 2002, dalle ore 8 alle ore 20, e proseguiranno il giorno immediatamente successivo, lunedì 1° luglio 2002, dalle ore 8 alle ore 14, presso gli uffici elettorali indicati nell'art. 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'art. 7 della legge 28 marzo 2002, n. 44.

Gli elettori che si trovano nella sala dell'ufficio elettorale sono ammessi a votare anche oltre i termini di sospensione e di chiusura sopra indicati.

Dato a Roma, addì 19 aprile 2002

CIAMPI

02A05207

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 marzo 2002.

Integrazione all'art. 11 del regolamento interno del Consiglio dei Ministri.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il regolamento interno del Consiglio dei Ministri, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1993 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 15 novembre 1993;

Visti in particolare gli articoli 1 e 11 del predetto regolamento;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 marzo 2002;

EMANA

le seguenti modifiche al regolamento interno del Consiglio dei Ministri:

Al comma 1 dell'art. 11 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Previa autorizzazione del Presidente ed al solo fine di agevolare la redazione del processo verbale, il segretario può avvalersi dell'ausilio di apparecchi fonoriproduttori.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2002

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

ALLEGATO

Testo aggiornato dell'art. 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1993, recante regolamento interno del Consiglio dei Ministri (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 15 novembre 1993), coordinato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2002.

«Art. 11 *(Formazione, approvazione e conservazione del processo verbale).* — 1. Il processo verbale è redatto da chi ha svolto le funzioni di segretario della riunione, il quale lo sottoscrive e lo sottopone alla firma di chi ha presieduto. Previa autorizzazione del Presidente ed al solo fine di agevolare la redazione del processo verbale, il segretario può avvalersi dell'ausilio di apparecchi fonoriproduttori.

2. Il processo verbale si intende approvato con la sottoscrizione del Presidente il quale, qualora lo reputi necessario, può rimettere all'approvazione del Consiglio l'intero testo o singoli punti del medesimo.

3. I processi verbali approvati sono raccolti in volumi e custoditi a cura dell'Ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri.».

02A05045

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 aprile 2002.

Proroga dello stato di emergenza nella regione Calabria per gli eventi alluvionali verificatisi i giorni 9 e 10 settembre 2000 e abbattutisi nel versante ionico nel periodo dal 29 settembre ai primi di ottobre 2000.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore* del 12 settembre 2000, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nella regione Calabria per gli eventi alluvionali verificatisi i giorni 9 e 10 settembre 2000;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore* del 2 ottobre 2000, di integrazione dello stato di emergenza in data 12 settembre 2000, concernente gli eventi alluvionali abbattutisi nel versante ionico della regione Calabria nel periodo dal 29 settembre ai primi di ottobre 2000;

Vista la nota dell'8 marzo 2001 dell'assessorato ai lavori pubblici della regione Calabria, con la quale, nell'illustrare gli interventi straordinari adottati, per il ripristino delle infrastrutture pubbliche danneggiate ha chiesto la proroga dello stato di emergenza;

Considerato che si rende necessario condurre a termine gli interventi messi in atto volti al ripristino delle infrastrutture danneggiate e alla tutela delle incolumità pubblica;

Acquisita l'intesa della regione Calabria con nota n. 672/Gab del 29 marzo 2002;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 aprile 2002, su proposta del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza nella regione Calabria, sulla base delle motivazioni di cui in premessa, è prorogato fino al 31 dicembre 2002.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2002

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile
SCAJOLA

02A04700

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 aprile 2002.

Dichiarazione di «grande evento» della cerimonia di canonizzazione del Beato Padre Pio da Pietrelcina.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il comma 5 dell'art. 5-*bis* del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, il quale dispone che le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si applicano anche con riferimento alla dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile;

Considerato che il prossimo 16 giugno 2002, avrà luogo in Roma, sul sagrato della Basilica di San Pietro in Vaticano, la cerimonia di canonizzazione del Beato Padre Pio da Pietrelcina che comporterà la partecipazione di migliaia di fedeli e devoti provenienti da tutte le parti d'Italia e del Mondo;

Considerato altresì che nella stessa giornata del 16 giugno 2002, si svolgeranno analoghi momenti celebrativi in Pietrelcina, paese natale del Beato Padre Pio, e in San Giovanni Rotondo;

Considerato inoltre che per tale evento si impone la necessità di individuare, definire e attuare misure organizzative efficaci sotto il profilo della mobilità, della ricezione alberghiera, dell'accoglienza e della assistenza sanitaria e di quant'altro occorra ad assicurare una ordinata partecipazione dei fedeli;

Tenuto conto dell'imminenza dell'evento medesimo che richiede l'adozione di misure straordinarie ed urgenti che possono essere assunte soltanto nell'esercizio di poteri in deroga alle vigenti normative;

Ritenuta quindi l'esigenza di attuare tutti gli interventi straordinari e necessari per il perseguimento delle suddette finalità nell'ambito di operatività delle disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 5-*bis* del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 19 aprile 2002;

Su proposta del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 5-*bis* del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, sono dichiarati «grande evento» la giornata del 16 giugno 2002 per la cerimonia di canonizzazione del Beato Padre Pio da Pietrelcina e le connesse manifestazioni citate in premessa.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2002

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro dell'interno
delegato per il coordinamento
della protezione civile
SCAJOLA

02A04701

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 27 febbraio 2002.

Approvazione del certificato relativo alla richiesta del contributo per gli investimenti da parte delle amministrazioni provinciali dei comuni e delle comunità montane per i mutui contratti nel 2001.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 46-*bis* del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, come modificato dall'art. 5-*bis* del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, il quale ha posto a regime l'intervento erariale sulla rete di

ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali dal 1995 che il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere, a valere sulle somme non ancora utilizzate del fondo per lo sviluppo degli investimenti, secondo le modalità ivi indicate;

Visto il comma 2 del medesimo art. 46-*bis*, il quale stabilisce che per i contributi da concedere sui mutui contratti dal 1995 valgono le disposizioni vigenti per l'anno 1992;

Visto il comma 4 dell'art. 4 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, il quale stabilisce che i contributi per i mutui contratti nel 1992 sono determinati calcolando una rata di ammortamento costante annua posticipata con interessi del 7 o 6 per cento rispettivamente per gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, e per quelli con popolazione uguale o superiore;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi del citato decreto-legge n. 41 del 1995 ai fini di quantificare l'onere dei mutui contratti nell'anno 2001, gli enti locali sono tenuti a presentare, entro il termine perentorio, a pena di decadenza, del 31 marzo 2002, apposita certificazione firmata dal segretario e dal ragioniere, ove esista;

Considerato che gli elementi di dettaglio relativi ai mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, dall'INPDAP e dall'Istituto per il credito sportivo verranno acquisiti direttamente dagli istituti relativi, con procedure elettroniche;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Ritenuto, pertanto, che l'atto da adottare nella forma del decreto in esame consiste nella mera approvazione di un modello di certificato i cui contenuti hanno natura prettamente gestionale;

Decreta:

Art. 1.

È approvato l'allegato certificato che fa parte integrante del presente decreto, relativo alla richiesta del contributo per gli investimenti sui mutui contratti nel 2001 dagli enti locali previsto dall'art. 46-*bis* del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, come modificato dall'art. 5-*bis* del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539.

Art. 2.

Il certificato deve essere trasmesso entro il termine perentorio del 31 marzo 2002 alle prefetture competenti per territorio. Il certificato deve essere compilato, firmato e trasmesso dagli enti locali in due copie autentiche e redatto esclusivamente a macchina negli spazi previsti.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 2002

Il capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno
MALINCONICO

Il Ragioniere generale dello Stato
MONORCHIO

ALLEGATO

FINLOC

CERTIFICATO SUI MUTUI CONTRATTI NEL 2001

(art. 46 bis del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41 convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, modificato dall'art. 5 bis del decreto legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539).

		DENOMINAZIONE ENTE	TIPO ENTE	PROV.	CODICE ENTE
PAG.	1		☐ C ☐ AP ☐ CM	☐	
TIPO	FRONT				

VALORI ESPRESSI IN EURO

TIMBRO ARRIVO PREFETTURA

I sottoscritti visti gli atti d'ufficio dichiarano sotto la propria responsabilità che i mutui sono stati contratti nel rispetto dell'articolo 204, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL RAGIONIERE	BOLLO	IL SEGRETARIO
(Sig. ....)	DELL'ENTE	(Sig. ....)

LUOGO ________________________________ ***DATA*** ☐☐☐☐☐☐

SPAZIO RISERVATO ALLA PREFETTURA

PREFETTURA DI .... ***Rate mutui ammessi*** ☐

(campo 30 istituti diversi)

Esaminata la documentazione e riscontrata la regolarità del certificato, si ammettono a contributo erariale i mutui contratti con istituti diversi di cui ai nn. da .... ***a*** .... ***, con esclusione di quelli di cui ai nn.*** .... ***e delle quote parti di cui ai nn.*** ....

IL DIRETTORE DEL TERZO SETTORE	IL PREFETTO
(Sig. ....)	(Sig. ....)

FINLOC

FINLOC

MUTUI CONTRATTI NEL 2001 CON ISTITUTI DIVERSI DALLA CASSA DD.PP.
DALL'INPDAP E DAL CREDITO SPORTIVO
(ESCLUSI I MUTUI PLURIMI)

	DENOMINAZIONE ENTE	TIPO ENTE	PROV.	CODICE ENTE
PAG.		C		
TIPO MS1		AP		
		CM		

VALORI ESPRESSI IN EURO

DESCRIZIONE					
a) ISTITUTO MUTUANTE	NUMERO PROG.VO 1	CODICE ISTITUTO 2		IMPORTO MUTUO 21	ANNUALITA' CAPITALE + INTERESSE 24
b) ESTREMI DELIBERA	CODICE OPERA 3	TASSO INT.SSE 4		CONTRIBUTO O CANONI FINALIZZATI 25	ONERE A CARICO ENTE 26
c) ESTREMI CONTRATTO d) OGGETTO DEL MUTUO	INIZIO AMM.TO 6	FINE AMM.TO 7	NUMERO ANNI 8	ANNUALITA' RICALCOLATA 27	CONTRIBUTO AMMISSIBILE 30
DESCRIZIONE					
a)	1	2		21	24
b	3	4		25	26
c) d)	6	7	8	27	30
DESCRIZIONE					
a)	1	2		21	24
b)	3	4		25	26
c) d)	6	7	8	27	30

FINLOC

FINLOC

MUTUI CONTRATTI NEL 2001
RIEPILOGO TOTALI

	DENOMINAZIONE ENTE	TIPO ENTE	PROV.	CODICE ENTE
PAG.		C		
		AP		
TIPO TOT		CM		VALORI ESPRESSI IN EURO

A) Totale Rate Ammortamento Mutui Contratti con Istituti Diversi (totale mutui singoli + totale mutui plurimi)	21	24
	25	26
	27	30
B) Totale Rate Ammortamento Mutui contratti con Cassa DD.PP.	21	24
	25	26
	27	30
C) Totale Rate Ammortamento Mutui contratti con l'INPDAP	21	24
	25	26
	27	30
D) Totale Rate Ammortamento Mutui contratti con Credito Sportivo	21	24
	25	26
	27	30
E) Totale complessivo (A+B+C+D)	21	24
	25	26
	27	30

FINLOC

02A04529

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 21 marzo 2002.

Emissione di una tredicesima tranche di buoni del Tesoro poliennali, con godimento 1° settembre 2001 e scadenza 1° marzo 2007, da destinare ad operazioni di concambio.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute, ed, in particolare, il comma 2, il quale prevede che il Ministro medesimo può procedere, con propri decreti, ad operazioni di concambio tra titoli emessi e da emettere;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 449, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 19 marzo 2002 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 31.037 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 13 settembre, 10 ottobre, 9 novembre 2001, 8 gennaio, 11 febbraio e 13 marzo 2002, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dodici tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1° settembre 2001 e scadenza 1° marzo 2007;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una tredicesima tranches dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare ad operazioni di concambio, mediante scambio di titoli in circolazione con titoli di nuova emissione effettuato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze;

Considerata la necessità di procedere ad operazioni di acquisto di titoli di Stato in circolazione, al fine di ridurre la consistenza del debito pubblico dell'ammontare corrispondente al valore nominale dei titoli acquistati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una tredicesima tranche di buoni del Tesoro poliennali 4,50% con godimento 1° settembre 2001 e scadenza 1° marzo 2007 (codice IT0003171946), fino all'importo massimo di 2.000 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 13 settembre 2001, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi, riservata agli operatori specialisti di cui all'art. 3 del presente decreto, e da regolarsi attraverso i titoli di cui al successivo art. 2, secondo le modalità previste dall'art. 8 del presente decreto.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 6 e 7.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 13 settembre 2001.

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verrà corrisposta.

Art. 2.

Il regolamento dei titoli di cui all'art. 1 avverrà mediante il versamento, effettuato dagli operatori specialisti, del seguente «titolo di scambio»:

BTP 3,75% 1° settembre 1999/2002 (codice IT0001376141).

Il prezzo di scambio del suddetto titolo sarà determinato, in relazione alla quotazione di mercato, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro, e comunicato agli operatori specialisti tramite i circuiti telematici di informazione finanziaria, entro le ore 10 del giorno dell'asta.

Art. 3.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia, correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria, sono disciplinati da specifici accordi.

Sono ammessi a partecipare all'asta esclusivamente gli operatori «specialisti in titoli di Stato» di cui all'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

La provvigione di collocamento prevista dall'art. 5 del citato decreto ministeriale 13 settembre 2001 non verrà corrisposta.

Art. 4.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 5.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore 11 del giorno 22 marzo 2002, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 3.

Art. 6.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un dipendente della Banca medesima, il quale, ai tini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 7.

Il Dipartimento del tesoro è autorizzato ad escludere le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato. Tale esclusione verrà esercitata per il tramite dell'ufficiale rogante unicamente in relazione alla valutazione dei prezzi e delle quantità, contenuti nel tabulato derivante dalla procedura automatica d'asta.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 8.

L'importo nominale di titoli di scambio di cui all'art. 2 del presente decreto, che gli aggiudicatari in asta devono presentare ai fini del regolamento dei titoli di cui all'art. 1, sarà determinato dalla moltiplicazione dell'importo nominale aggiudicato in asta, secondo le modalità di cui all'art. 7, per il rapporto di scambio.

Il rapporto di scambio è pari al rapporto tra il prezzo dei titoli aggiudicati in asta ed il prezzo del titolo offerto in cambio, come determinato ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Qualora l'importo nominale dei titoli da riacquistare, determinato con le modalità di cui al primo comma, non risulti multiplo di 1.000 euro, verrà arrotondato per difetto.

Art. 9.

Il controvalore dei «titoli di scambio», determinato in base al prezzo di cui all'art. 2 e al valore nominale di cui all'art. 8 del presente decreto, verrà riconosciuto agli aggiudicatari, unitamente al dietimi d'interesse maturati. La Banca d'Italia provvederà ad inserire le partite relative ai titoli di scambio da regolare nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento. I conseguenti oneri per rimborso capitale ed interessi faranno carico rispettivamente ai capitoli 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) e 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno in corso.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 27 marzo 2002, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 26 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica le relative partite nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il 27 marzo 2002 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la Sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato gli importi predetti.

La predetta Sezione di tesoreria rilascerà per detti versamenti separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo ai buoni sottoscritti, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 10.

La Banca d'Italia trasmetterà alla Monte Titoli S.p.a. l'elenco dei titoli di Stato acquistati dal Ministero dell'economia e delle finanze in conseguenza delle operazioni di concambio di cui al presente decreto.

L'estinzione dei predetti titoli di Stato sarà avvalorata da apposita scritturazione nei conti accentrati esistenti presso la citata società

La Banca d'Italia curerà, inoltre, ogni altro adempimento occorrente per l'operazione di concambio in questione.

Art. 11.

Entro trenta giorni dalla data di regolamento delle operazioni di scambio la Banca d'Italia comunicherà al Dipartimento del tesoro - Direzione seconda, l'avvenuta estinzione dei titoli mediante scritturazione nei conti accentrati e comunicherà altresì l'ammontare residuo del capitale del prestito oggetto delle operazioni medesime.

Art. 12.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2002 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2007 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2002

Il Ministro: TREMONTI

02A05049

DECRETO 18 aprile 2002.

Approvazione del modello di dichiarazione agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) dovuta per l'anno 2001 e delle relative istruzioni.

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

Visto l'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente l'obbligo della presentazione della dichiarazione agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili;

Visto l'art. 59, comma 1, lett. *l)*, n. 1), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che prevede la presentazione della dichiarazione nel caso in cui il comune non abbia introdotto l'obbligo della comunicazione;

Visto il successivo comma 5, primo periodo, relativo all'approvazione del modello di dichiarazione, anche congiunta o riguardante i beni indicati nell'art. 1117, n. 2) del codice civile;

Visto il regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro;

Visto il regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, concernente le disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale;

Considerato che occorre approvare un modello di dichiarazione per gli immobili acquistati nel corso dell'anno 2001 e per quelli per i quali, durante lo stesso anno 2001, si sono verificate modificazioni, sia sotto l'aspetto della titolarità del possesso che sotto quello della struttura o destinazione, rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta dovuta e del soggetto obbligato al pagamento;

Ritenuta la necessità di approvare il modello di dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili in euro e in lire anche in considerazione della circostanza che analoga determinazione è stata adottata per le dichiarazioni dei redditi;

Considerato che occorre stabilire le caratteristiche per la stampa dei modelli da utilizzare per la compilazione anche meccanografica;

Considerata l'opportunità di autorizzare la riproduzione e la contemporanea compilazione meccanografica del modello mediante l'utilizzo di stampanti laser;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recanti disposizioni relative all'individuazione della competenza ad adottare gli atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 70, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base al quale le disposizioni previgenti che conferiscono agli organi di governo l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi di cui all'art. 4, comma 2, dello stesso decreto legislativo, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti;

Sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato, con le relative istruzioni, l'annesso modello di dichiarazione, agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), degli immobili acquistati nel corso dell'anno 2001 e di quelli per i quali, durante lo stesso anno 2001, si sono verificate modificazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta dovuta e del soggetto obbligato al pagamento.

Art. 2.

1. La dichiarazione agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) per l'anno 2001 deve essere redatta su stampato conforme al modello di cui all'art. 1.

Art. 3.

1. Il modello è formato da un unico foglio, largo cm 21 e alto cm 30, con due facciate. La prima facciata è riservata all'indicazione, oltre che del comune destinatario della dichiarazione, dei dati identificativi del contribuente e degli eventuali contitolari; la seconda, alla descrizione degli immobili dichiarati.

2. Il modello di cui al comma 1 del presente articolo è predisposto in due versioni grafiche, in euro e in lire, ciascuna corrispondente alla valuta scelta dal contribuente per la compilazione della dichiarazione. Le istruzioni per la compilazione sono uniche per i modelli sia in euro che in lire.

3. Il modello è su fondo bianco, con caratteri in colore nero, ad eccezione della dicitura «ICI imposta comunale sugli immobili dichiarazione per l'anno 2001» che è in colore PANTONE 306 U nei modelli in euro e in colore PANTONE 2563 U nei modelli in lire. Esso si compone di tre esemplari identici i quali recano, rispettivamente, la seguente dicitura: «originale per il comune»; «copia per l'elaborazione meccanografica»; «copia per il contribuente».

4. I modelli in versione euro devono contenere, nel frontespizio, la scritta «EURO» con il logo grafico di tale valuta; i modelli in versione lire devono contenere, nel frontespizio, la scritta «LIRE».

Art. 4.

1. I comuni devono far stampare, a proprie spese, un congruo numero di modelli, con relative istruzioni, da porre a disposizione gratuita dei contribuenti.

2. I modelli sono disponibili anche nel sito Internet del Ministero dell'economia e delle finanze e possono essere utilizzati purché vengano rispettate in fase di stampa le caratteristiche tecniche di cui al successivo art. 5.

3. È altresì autorizzato l'utilizzo dei modelli prelevati da altri siti Internet a condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche tecniche richiamate nel citato art. 5 e rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonché gli estremi del presente decreto.

Art. 5.

1. È autorizzata la stampa del modello di cui all'art. 1, da utilizzare per la compilazione meccanografica.

2. Il modello di cui al comma 1 va riprodotto su stampato a striscia continua di formato a pagina singola oppure a pagina doppia ripiegabile. Le facciate di ogni modello devono essere tra loro solidali e lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata deve essere stampata l'avvertenza: «ATTENZIONE NON STACCARE». Sul bordo del modello deve essere stampata la dicitura: «All'atto della presentazione il modello deve essere privato delle bande laterali di trascinamento».

3. Il modello di cui al comma 1 deve presentare i seguenti requisiti:

stampa realizzata con le caratteristiche ed il colore previsti per il modello di cui all'art. 1 ovvero stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero;

conformità di struttura e sequenza con il modello approvato con il presente decreto, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti.

4. Le dimensioni per il formato a pagina singola, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento, possono variare entro i seguenti limiti:

larghezza minima: cm 19,5 - massima cm 21,5;

altezza minima: cm 29,2 - massima cm 31,5.

5. Le dimensioni per il formato a pagina doppia ripiegabile, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento, possono variare entro i seguenti limiti:

larghezza minima: cm 35 - massima cm 42;

altezza minima: cm 29,2 - massima cm 31,5.

6. I modelli meccanografici composti da due facciate predisposti a pagina doppia ripiegabile, ferme restando le dimensioni indicate nel comma 5, devono rispettare la sequenza delle facciate nel seguente ordine:

nella pagina doppia: seconda facciata - prima facciata.

7. Sul frontespizio dei modelli predisposti ai sensi dei commi precedenti devono essere indicati gli estremi del soggetto che ne cura la stampa e quelli del presente decreto.

Art. 6.

1. È autorizzata, con le stesse caratteristiche richiamate nell'art. 5, la riproduzione e la contemporanea compilazione meccanografica del modello indicato nell'art. 1 mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che, comunque, garantiscano la chiarezza e l'intelligibilità dei modelli nel tempo.

2. È altresì autorizzata la riproduzione e la contemporanea compilazione meccanografica del modello con le stampanti di cui al comma 1 su fogli singoli nel rispetto delle seguenti condizioni:

colore, dimensioni, conformità di struttura e sequenza aventi le stesse caratteristiche di cui all'art. 5;

indicazione su ogni pagina del codice fiscale del contribuente;

bloccaggio dei fogli mediante sistemi che garantiscano l'integrità del modello e la permanenza nel tempo. Il bloccaggio deve essere applicato esclusivamente sul lato sinistro del modello e non deve superare un centimetro dal bordo. Per il bloccaggio possono essere utilizzati sistemi di incollaggio ovvero sistemi di tipo meccanico. Resta escluso il sistema di bloccaggio mediante spirali.

3. Sul frontespizio dei modelli di cui ai commi precedenti devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che cura la predisposizione delle immagini utilizzate per la riproduzione mediante stampanti di cui al comma 1 dei modelli stessi e gli estremi del presente decreto.

Art. 7.

1. La presentazione della dichiarazione deve essere effettuata mediante consegna al comune sul cui territorio insiste interamente o prevalentemente la superficie degli immobili dichiarati, il quale, anche se non richiesto, deve rilasciare ricevuta; oppure tramite spedizione in busta chiusa recante la dicitura «Dichiarazione ICI 2001», a mezzo posta mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, indirizzata all'ufficio tributi del comune competente.

2. La spedizione può essere effettuata anche dall'estero a mezzo lettera raccomandata o altro equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione.

3. La data di spedizione è considerata come data di presentazione.

Il presente decreto, unitamente al modello ed alle istruzioni, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2002

Il capo del Dipartimento: TINO

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

DICHIARAZIONE PER L'ANNO 2001

Predisposta in due versioni:

IN LIRE: COLORE VIOLA

IN EURO: COLORE AZZURRO

Istruzioni per la compilazione

ISTRUZIONI GENERALI

PREMESSA

L'introduzione della moneta unica europea a decorrere dal 1° gennaio 2002 ha reso necessaria la predisposizione del modello di dichiarazione, in due versioni grafiche: in lire, di colore viola ed in euro di colore azzurro. Le istruzioni sono invece uniche, indipendentemente dal modello utilizzato.
L'adozione di due diverse versioni grafiche del modello di dichiarazione è stata determinata dall'esigenza di assicurare al contribuente la possibilità di riportare nella dichiarazione ICI i dati degli immobili riferiti al 2001 oltre che in euro, anche in lire cioè nella stessa unità monetaria utilizzata per il calcolo dell'imposta versata.
La scelta del tipo di dichiarazione in lire o in euro, determina che tutti gli importi indicati devono essere espressi con la stessa valuta del modello utilizzato. Non è possibile, cioè, indicare alcuni dati in lire ed altri in euro.

La dichiarazione ICI deve essere presentata, a norma dell'art. 10, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, limitatamente agli immobili siti nel territorio dello Stato, per i quali, nel corso dell'anno 2001, si sono verificate modificazioni nella soggettività passiva oppure nella struttura o destinazione dell'immobile che hanno determinato un diverso debito di imposta.

ATTENZIONE

Il Comune, in applicazione dell'art. 59, comma 1, lett. l), numero 1) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, può stabilire nel proprio regolamento, l'eliminazione dell'obbligo della presentazione della dichiarazione e l'introduzione dell'obbligo della comunicazione, da parte del contribuente, degli acquisti, cessazioni o modificazioni della soggettività passiva, con la sola individuazione dell'unità immobiliare interessata.

In tal caso, non è necessario presentare la dichiarazione e sarà cura del contribuente informarsi se nel Comune ove è ubicato l'immobile sia stata introdotta tale norma regolamentare.

Relativamente alle aliquote si precisa che in base all'art. 18, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dall'anno d'imposta 2001 l'aliquota ridotta prevista per l'abitazione principale si applica anche alle pertinenze.

IN QUALI CASI OCCORRE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE ICI

Vi è l'obbligo di presentare la dichiarazione se nel 2001 si è verificata una delle seguenti circostanze:

– gli immobili sono stati trasferiti o su di essi è stato costituito (o estinto) un diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, ovvero sono stati oggetto di locazione finanziaria. Si ricorda che è un diritto reale di abitazione quello spettante al coniuge superstite ai sensi dell'art. 540 del codice civile nonché quello del socio della cooperativa edilizia (non a proprietà indivisa) sull'alloggio assegnatogli, ancorché in via provvisoria, e quello dell'assegnatario dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica concessogli in locazione con patto di futura vendita e riscatto (a quest'ultimo riguardo, vedasi in Appendice la voce "Assegnatari"); è altresì assimilabile al diritto reale di abitazione quello spettante al coniuge divorziato, separando o separato consensualmente o giudizialmente sulla casa ex residenza coniugale, assegnata con provvedimento del tribunale;
– gli immobili hanno perso (oppure hanno acquistato) il diritto all'esenzione o all'esclusione dall'ICI;
– gli immobili hanno cambiato caratteristiche: es., terreno agricolo divenuto area fabbricabile o viceversa; area fabbricabile su cui è stata ultimata la costruzione del fabbricato; area divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato; fabbricato la cui rendita catastale deve essere cambiata a seguito di modificazioni strutturali; unità immobiliari che hanno smesso di essere adibite ad abitazione principale (o che, viceversa, sono state destinate ad abitazione principale nel corso del 2001); costruzione che ha perso la caratteristica della ruralità;
– il valore dell'area fabbricabile è variato;
– è avvenuta nel corso dell'anno 2000 la stipulazione di un contratto di locazione finanziaria, riguardante fabbricati il cui valore deve essere calcolato sulla base delle scritture contabili ai sensi del comma 3 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 504/1992, poiché, in tal caso, dal 1° gennaio 2001 si è avuta la variazione della soggettività passiva.

NOTA

Si precisa che non vanno dichiarati:

– gli immobili comunque esenti o esclusi dall'ICI per l'intero anno 2001, anche se siano stati venduti, o se su di essi siano stati costituiti diritti reali di godimento. Si ricorda che l'ICI colpisce i fabbricati, le aree fabbricabili ed i terreni agricoli (per la loro definizione vedasi in Appendice la voce "Area fabbricabile, fabbricato e terreno agricolo - definizione") per cui restano esclusi dall'ambito di applicazione dell'imposta gli immobili che non possiedono siffatte caratteristiche (per casi particolari vedasi in Appendice le voci "Terreni agricoli – casi di esenzione"). Per informazioni sulle esenzioni vedasi le voci "Esenzioni"; "Terreni agricoli – casi di esenzione";
– i fabbricati per i quali l'unica variazione è rappresentata dall'attribuzione o dal cambiamento della rendita catastale che non dipende da modificazioni strutturali;
– i terreni agricoli per i quali l'unica variazione è rappresentata dal cambiamento del reddito dominicale;
– i fabbricati interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, classificabili nel gruppo catastale D e sforniti di rendita catastale, per i quali l'unica variazione nel corso dell'anno 2001 è data dall'attribuzione della rendita, oppure dall'annotazione negli atti catastali della "rendita proposta" a seguito dell'espletamento della procedura prevista nel regolamento adottato con il decreto del Ministro delle finanze n. 701 del 19 aprile 1994, (DOC - FA), oppure dalla contabilizzazione di costi aggiuntivi a quello di acquisizione, poiché tale rendita o i costi incrementativi influiscono sulla determinazione del valore solo a decorrere dall'anno 2002 (ovviamente devono essere denunciati con la presente dichiarazione i fabbricati in discorso per i quali, nel corso dell'anno 2000, sia stata attribuita la rendita catastale oppure sia stata annotata negli atti catastali la "rendita proposta", oppure per i quali, durante l'anno medesimo, siano stati contabilizzati costi incrementativi).

Si richiama l'attenzione sulla circostanza che ai sensi dell'art. 15, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, per le successioni aperte a partire dalla data di entrata in vigore della stessa, e cioè dal 25 ottobre 2001, gli eredi ed i legatari che abbiano presentato la dichiarazione di successione contenente beni immobili, non sono obbligati a presentare la dichiarazione ai fini dell'ICI. Infatti, gli Uffici delle Entrate che hanno ricevuto la dichiarazione di successione ne trasmettono una copia a ciascun comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili.

ATTENZIONE

Non costituiscono causa di variazione e quindi non determinano, di per sé, l'obbligo di presentazione della dichiarazione:

– l'assoggettamento dell'immobile ad aliquota o aliquote diverse rispetto a quelle applicate per il 2000;
– l'applicazione, per l'abitazione principale, della detrazione nella misura annua superiore alle lire 200.000 (euro 103,29), oppure della riduzione dell'imposta fino alla metà, a seguito dell'apposita deliberazione adottata dal Comune;
– l'applicazione della detrazione o riduzione di imposta per gli alloggi regolarmente assegnati in locazione dagli IACP;
– l'aumento, rispetto al 1996, del 5 per cento del valore catastale dei fabbricati e del 25 per cento di quello dei terreni agricoli;
– l'aumento del valore contabile, per effetto dell'aggiornamento dei coefficienti di attualizzazione (v. decreto Direttoriale del 15 marzo 2001, sulla G.U. n. 73 del 28 marzo 2001), dei fabbricati interamente posseduti da imprese, distintamente contabilizzati, classificabili nel gruppo catastale D e sforniti di rendita catastale;
– la stipulazione di un contratto di locazione finanziaria nel corso dell'anno 2001, riguardante fabbricati il cui valore deve essere calcolato sulla base delle scritture contabili ai sensi del comma 3 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 504/1992, poiché in tal caso soltanto dal 2002 si avrà la variazione della soggettività passiva.

CHI DEVE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE

I mutamenti di soggettività passiva nel corso dell'anno 2001, qualunque ne sia la causa (ad esempio, a seguito di vendita, locazione finanziaria, donazione, successione ereditaria, costituzione od estinzione dei cennati diritti reali di godimento) devono essere dichiarati, separatamente, sia da chi ha cessato di essere soggetto passivo e sia da chi ha iniziato ad esserlo.

Un'eccezione è costituita dalle successioni per causa di morte aperte dopo il 25 ottobre 2001, per le quali si rinvia all'ultima nota del paragrafo 2.

Le modificazioni strutturali o di destinazione dell'immobile determinanti un diverso debito di imposta, intervenute nel corso dell'anno 2001, devono essere dichiarate dal soggetto passivo, ovverosia dal titolare del diritto di proprietà piena oppure, qualora l'immobile sia gravato da diritto reale di godimento o sia oggetto di locazione finanziaria, dall'usufruttuario, enfiteuta, superficiario, locatario finanziario, oppure dal concessionario di aree demaniali, che, ai sensi dell'art. 18, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è soggetto passivo del tributo.
Soggetto passivo del tributo è anche il gestore dei beni facenti parte del patrimonio immobiliare pubblico ai sensi delle disposizioni del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito nella legge 23 novembre 2001, n. 410.

Nota bene:

– Il diritto di abitazione che fa scattare l'obbligo della presentazione della dichiarazione ICI è un diritto reale di godimento che non va confuso col diritto di servirsi dell'immobile per effetto di un contratto di locazione, affitto o comodato. Il locatario, l'affittuario o il comodatario non hanno alcun obbligo per quanto riguarda l'ICI;
– Nel caso che più persone siano titolari di diritti reali sull'immobile (es.: più proprietari; proprietà piena per una quota e usufrutto per la restante quota) ciascun contitolare è tenuto a dichiarare la quota ad esso spettante. Tuttavia, è consentito ad uno qualsiasi dei titolari di presentare dichiarazione congiunta, purché comprensiva di tutti i contitolari;
– La dichiarazione deve essere presentata anche dai residenti all'estero che posseggono immobili in Italia.

COME SI DICHIARANO LE PARTI CONDOMINIALI

Per le parti comuni dell'edificio indicate nell'art. 1117, n. 2 del codice civile accatastate in via autonoma (o di cui è stato chiesto l'accatastamento in via autonoma) la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condòmini. Qualora l'amministrazione riguardi più condomìni, per ciascuno di essi va presentata una distinta dichiarazione, escludendo in ogni caso gli immobili appartenenti all'amministratore.

A CHI VA PRESENTATA LA DICHIARAZIONE

La dichiarazione ICI deve essere presentata, con le modalità che saranno di seguito specificate, al Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili. Se gli immobili sono ubicati in più Comuni, devono essere compilate tante dichiarazioni per quanti sono i Comuni (in ciascuna di esse, naturalmente, verranno indicati i soli immobili situati nel territorio del Comune al quale la dichiarazione viene inviata).

Se l'immobile è situato nel territorio di più Comuni, lo si considera interamente situato nel Comune nel quale si trova la maggior parte della sua superficie.

PAGAMENTO DELL'ICI

A differenza dell'Irpef, l'ICI viene pagata nello stesso anno in cui si realizza il presupposto impositivo e, pertanto, nell'anno 2001 doveva essere effettuato il pagamento dell'imposta relativa a tale anno.

La dichiarazione, invece, deve essere presentata nell'anno successivo a quello in cui il pagamento è stato effettuato.

Per gli immobili in multiproprietà, sui quali cioè sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui al D.Lgs. 9 novembre 1998, n. 427, l'art. 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha stabilito che il pagamento dell'ICI deve essere effettuato dall'amministratore del condominio o della comunione.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE

GENERALITÀ

La prima delle due facciate del modello ICI è dedicata all'indicazione del Comune destinatario e dei dati identificativi del contribuente (e dei contitolari, laddove venga resa dichiarazione congiunta) nonché dell'eventuale "denunciante", qualora diverso dal contribuente; la seconda è destinata alla descrizione degli immobili per i quali sussiste l'obbligo della denuncia (e cioè non tutti gli immobili posseduti, ma solo quelli che hanno subìto variazioni nel corso del 2001).

Se il modello non è sufficiente ne vanno utilizzati altri avendo cura, in questo caso, di indicare, nell'apposito spazio posto in calce alla seconda facciata di ciascun modello adoperato, il numero totale dei modelli compilati.

Il modello di dichiarazione è composto di tre esemplari, di cui uno per il Comune, un secondo necessario per l'elaborazione meccanografica e un terzo riservato al contribuente.

La compilazione va effettuata con la massima chiarezza (a macchina o a mano a carattere stampatello) e ciascun esemplare deve contenere i medesimi dati; se viene utilizzata la carta carbone, deve essere assicurata la leggibilità nonchè l'esatto allineamento dei dati alle singole voci.

Si consiglia, inoltre, di conservare la "copia per il contribuente", che risulterà necessaria, oltre che per motivi di documentazione personale, per la compilazione di eventuali dichiarazioni di variazione per gli anni successivi.

I modelli possono essere ritirati gratuitamente presso gli uffici comunali.

FRONTESPIZIO

Sul frontespizio deve essere indicato il Comune destinatario della dichiarazione (e, cioè, quello sul cui territorio insiste interamente o prevalentemente la superficie degli immobili dichiarati).

Nel **quadro dedicato al "contribuente"** (da compilare sempre) devono essere riportati i dati identificativi di chi ha posseduto (a titolo di proprietà piena oppure a titolo di usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi, locazione finanziaria, concessione su aree demaniali) nel corso dell'anno 2001, gli immobili denunciati.

Il quadro è unico e serve sia per le persone fisiche che per le società, gli enti pubblici o privati, le associazioni o fondazioni, i condomini, ecc.

Le persone non residenti in Italia devono indicare, nello spazio riservato al domicilio fiscale, lo Stato estero di residenza con la specificazione della relativa località ed indirizzo.

In caso di presentazione della dichiarazione da parte dell'amministratore del condominio per le parti comuni dell'edificio va indicato il codice fiscale del condominio e la sua denominazione nonchè, in luogo del domicilio fiscale, l'indirizzo del condominio stesso.

Il quadro intestato al "denunciante" (diverso dal contribuente) deve essere compilato nel caso che il contribuente sia deceduto ov-

vero sia stato privato della disponibilità dei suoi beni; in particolare il quadro va compilato: dall'erede (in caso di più eredi, saranno indicati i dati di uno soltanto di essi); dal curatore fallimentare; dal commissario liquidatore in caso di liquidazione coatta amministrativa.

Questo quadro deve essere compilato anche nei casi in cui il contribuente sia rappresentato o in forza della legge o a seguito di titolo negoziale; in particolare, va compilato: dal rappresentante legale o negoziale; dal socio amministratore; dal commissario giudiziale; dal liquidatore in caso di liquidazione volontaria; dall'amministratore del condominio. La natura della carica deve essere indicata nell'apposito rigo.

Anche nell'ipotesi di compilazione di questo secondo quadro va, comunque, sempre compilato il quadro intestato al "contribuente".

Il quadro dei "contitolari" deve essere compilato solo per gli immobili per i quali viene presentata dichiarazione congiunta.

Per l'indicazione dei dati relativi a ciascun contitolare, si vedano le corrispondenti istruzioni fornite nel quadro dedicato al "contribuente".

Regole analoghe a quelle sopraindicate per la compilazione della dichiarazione presentata dall'erede di persona fisica per conto del defunto valgono nel caso di presentazione della dichiarazione in presenza di fusione o scissione. In particolare, in caso di fusione, la società incorporante (o risultante) dovrà provvedere a presentare la propria dichiarazione per denunciare l'inizio del possesso degli immobili ricevuti a far data dal momento di decorrenza degli effetti dell'atto di fusione ai sensi dell'art. 2504-bis del codice civile e dovrà inoltre provvedere a presentare la dichiarazione per conto delle società incorporate (o fuse) per denunciare la cessazione del possesso. A questi ultimi effetti, nel *quadro relativo* al *denunciante* andranno indicati i dati relativi al rappresentante della stessa società incorporante (o risultante); nel *quadro relativo* al *contribuente* andranno indicati i dati della società incorporata (o fusa) e nello spazio riservato alle *annotazioni* dovranno essere fornite le ulteriori informazioni per l'individuazione della società incorporante (o risultante).

Nel caso di scissione totale, ciascuna delle società beneficiarie procederà alla presentazione della propria dichiarazione per gli immobili ricevuti a far data dal momento di decorrenza degli effetti dell'atto di scissione ai sensi dell'art. *2504-decies* del codice civile. Una delle società beneficiarie dovrà provvedere a presentare la dichiarazione per conto della società scissa con le stesse regole di compilazione sopraindicate per il caso di dichiarazione da parte della società incorporante (o risultante) per conto della società incorporata (o fusa).

9

COMPILAZIONE DEI QUADRI DESCRITTIVI DEGLI IMMOBILI

Ogni quadro descrittivo del singolo immobile si compone di tre settori. Il primo (che comprende i campi da 1 a 19) serve per indicare come si è andata modificando la titolarità di possesso e la tipologia dell'immobile nel corso dell'anno 2001; il secondo (che comprende i campi da 20 a 23) serve per indicare la situazione esistente alla data del 31 dicembre 2001; il terzo serve per indicare gli estremi del titolo di acquisto o di cessione.

La compilazione del secondo settore (intitolato "situazione al 31 dicembre 2001"), pur non essendo necessaria per la determinazione dell'imposta relativa all'anno 2001, è essenziale in quanto la sussistenza o meno di variazioni nel corso dell'anno 2002, con eventuale obbligo di presentazione della relativa dichiarazione nel 2003, va verificata con riferimento alla situazione esistente nell'ultimo giorno dell'anno 2001.

Si faccia, ad esempio, l'ipotesi di un fabbricato, venduto il 20 aprile 2001 ad una persona che lo ha adibito a sua abitazione principale per la restante parte dell'anno. Il venditore, nel primo settore, indicherà 4 mesi di possesso, nel secondo specificherà che il fabbricato non è più in suo possesso al 31 dicembre 2001.

Il compratore, nella sua dichiarazione, indicherà, nel primo settore, 8 mesi di possesso, mentre nel secondo settore specificherà che il fabbricato è destinato ad abitazione principale alla data del 31 dicembre 2001.

In Appendice, alla voce "Quadri descrittivi (compilazione)" sono riportati altri esempi che chiariscono le modalità di compilazione di questi settori.

9.1. Casi di compilazione di più quadri per lo stesso immobile

Possono verificarsi casi in cui il contribuente debba utilizzare più quadri descrittivi relativamente allo stesso immobile.

Si considerino, fra le più frequenti, le seguenti ipotesi:

a) terreno agricolo al 1° gennaio 2001, diventato area edificabile dal 20 settembre 2001.

   Il contribuente compilerà due quadri; nel primo descriverà il terreno agricolo, indicando come periodo di suo possesso 9 mesi; nel secondo descriverà l'area edificabile, indicandone il possesso in 3 mesi. Il settore relativo alla "situazione al 31 dicembre 2001" deve essere compilato limitatamente all'area fabbricabile, essendo questa l'ultima caratteristica assunta dall'immobile (va lasciato, quindi, in bianco il settore corrispondente a quello descrittivo del terreno agricolo). Per evidenziare che si tratta dello stesso immobile deve essere dato ai due quadri lo stesso numero d'ordine, con l'aggiunta di una sottonumerazione progressiva (ad esempio: il primo quadro sarà contraddistinto con il numero d'ordine 1/1; il secondo con il numero d'ordine 1/2);

b) area edificabile al 1° gennaio 2001, diventata terreno agricolo dal 10 giugno 2001.

   Il contribuente seguirà gli stessi criteri innanzi esposti, descrivendo nel primo quadro l'area edificabile, con un periodo di possesso di 5 mesi; nel secondo, il terreno agricolo, con un periodo di possesso di 7 mesi, e compilando il settore della "situazione al 31 dicembre 2001" solo corrispondentemente al terreno agricolo;

c) area edificabile al 1° gennaio 2000, sulla quale sono stati ultimati i lavori di costruzione il 25 ottobre 2001.

   Il contribuente, analogamente, compilerà due o più quadri; nel primo descriverà l'area edificabile, indicandone in 10 mesi il periodo di possesso; negli altri descriverà i singoli fabbricati con un periodo di possesso di 2 mesi. I settori relativi alla "situazione al 31 dicembre 2001" vanno compilati limitatamente ai fabbricati. Il numero d'ordine che contraddistingue l'immobile, che ha cambiato tipologia nel tempo, sarà lo stesso e sarà seguito da sottonumeri progressivi (ad esempio: 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, ecc.). Ovviamente, se l'area interessata alla costruzione è stata precedentemente dichiarata insieme ad altre aree contigue, con l'indicazione di unico valore, le aree edificabili residue devono ora essere dichiarate in separati quadri con la specificazione del relativo valore;

d) edificio relativamente al quale sono stati iniziati i lavori di demolizione il 18 dicembre 2001.

   Saranno compilati due o più quadri; i primi dedicati alla descrizione dei fabbricati, costituenti l'edificio sul quale saranno successivamente iniziati i lavori di demolizione, indicandone il periodo di possesso in 12 mesi; l'ultimo dedicato alla descrizione dell'area fabbricabile, con un periodo di possesso di 0 mesi. Il settore relativo alla "situazione al 31 dicembre 2001" va compilato limitatamente a quest'ultimo quadro descrittivo dell'area;

e) fabbricato la cui quota di proprietà del 100 per cento al 1° gennaio 2001 è diventata del 50 per cento a decorrere dal 5 marzo 2001.

   Il contribuente compilerà due quadri; nel primo descriverà il fabbricato, indicando 2 mesi di possesso ed in 100 per cento la quota di possesso; nel secondo descriverà lo stesso fabbricato, indicando 10 mesi di possesso ed in 50 per cento la quota di possesso. Il settore relativo alla "situazione al 31 dicembre 2001" deve essere compilato soltanto relativamente al secondo quadro descrittivo dell'ultima posizione di titolarità.

9.2. Come compilare i singoli campi

Nel **campo 1** relativo alle caratteristiche dell'immobile, va indicato 1, se si tratta di un terreno agricolo; va indicato 2, se si tratta di

un'area fabbricabile; va indicato 3, se si tratta di un fabbricato il cui valore è determinato, come sarà chiarito meglio in seguito, moltiplicando la rendita catastale per 100, oppure per 50, oppure per 34, a seconda della categoria catastale di appartenenza del fabbricato; va indicato 4, se si tratta di fabbricato interamente appartenente ad impresa e distintamente contabilizzato, classificabile nel gruppo catastale D e sfornito di rendita catastale oppure al quale sia stata attribuita la rendita, effettiva o "proposta", nel corso dell'anno 2000.

Chiaramente non può che essere indicato un solo numero; se si presenta l'esigenza di indicare più numeri, in considerazione delle mutate caratteristiche dell'immobile nel tempo, vuol dire che ci si trova in uno dei casi per i quali è necessario utilizzare più quadri (si vedano, in proposito, i casi illustrati al punto 9.1).

Nel **campo 2** (indirizzo), va indicata l'esatta ubicazione dell'immobile descritto (località, via o piazza, numero civico, ecc.). Si raccomanda, in caso di fabbricato, di indicare, oltre alla via ed al numero civico, la scala (se ve ne sono più) e l'interno.Non deve essere indicato il comune ove è sito l'immobile non potendo esso essere diverso da quello indicato sul frontespizio ed al quale è destinata la dichiarazione.

Nel **campo 3** deve essere indicata la partita catastale, limitatamente ai terreni, siano essi agricoli od aree fabbricabili.

Nei **campi da 4 a 7** vanno indicati gli estremi catastali dei fabbricati consistenti, rispettivamente, nella sezione (ove esistente), foglio, numero e subalterno. Questi dati sono ricavabili dai certificati catastali.

Nei **campi 8 e 9**, in mancanza degli estremi catastali, occorre indicare il numero di protocollo e l'anno di presentazione della domanda di accatastamento. Ove il contribuente non sia in possesso degli estremi catastali nè del numero di protocollo della domanda di accatastamento, detti campi devono essere lasciati in bianco.

ATTENZIONE

Per i comuni nei quali è in vigore il catasto tavolare gli estremi catastali vanno indicati secondo le modalità di seguito specificate:

a) Nel campo SEZIONE va riportato il codice catastale del comune;

b) Nel campo FOGLIO va riportato il numeratore della particella edificiale qualora frazionata;

c) Nel campo NUMERO va riportato il denominatore della particella frazionata ovvero il numero che identifica la particella qualora non frazionata;

d) Nel campo SUBALTERNO va riportato l'eventuale numero del "subalterno" della particella.

I campi da 4 a 7 non vanno, ovviamente, compilati se si tratta di fabbricati sforniti di rendita catastale o per i quali sono intervenute variazioni strutturali o di destinazione permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale a suo tempo attribuita.

Nei **campi 10 e 11** va indicata la categoria catastale e la classe dei fabbricati, anch'esse desumibili dai certificati catastali.

Si ricorda, in proposito, che i fabbricati sono collocati in 5 gruppi catastali (A,B,C,D,E) a seconda della loro tipologia. Nell'ambito dello stesso gruppo, i fabbricati sono suddivisi, poi, in varie categorie.

NOTA

I campi da 4 a 11 non vanno compilati se si tratta di fabbricato interamente posseduto da impresa e distintamente contabilizzato, classificabile nel gruppo catastale D, il cui valore deve essere determinato sulla base delle scritture contabili.

Nel **campo 12** deve essere barrata la casella se si tratta di immobile di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n.490.

Nel **campo 13** deve essere indicato il valore dell'immobile descritto nel quadro. *Il valore deve essere indicato per intero*, indipendentemente dalla quota e dal periodo di possesso nel corso dell'anno. È sull'intero valore, infatti, che deve essere calcolata l'imposta la quale, poi, sarà dovuta in rapporto alla quota ed ai mesi di possesso nell'anno.

Il valore deve essere indicato per intero anche qualora l'immobile sia gravato da diritto reale di godimento o sia oggetto di locazione finanziaria. In tal caso, infatti, soggetto passivo ICI su tutto il valore dell'immobile è esclusivamente il titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi, oppure il locatario finanziario o il concessionario di aree demaniali, restando il nudo proprietario ed il locatore finanziario completamente estranei al rapporto di imposta.
Nel caso di compilazione del modello di dichiarazione in lire il contribuente dovrà esprimere il valore in migliaia di lire; nel campo sono stati già stampati 3 zeri finali, per cui se, ad esempio, il valore è di 250 milioni, scriverà 250.000. Nel caso di compilazione in euro il valore sarà espresso con arrotondamento al centesimo, più vicino, a norma dell'art. 5, del Regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997.

Per i criteri di determinazione del valore si rinvia a quanto precisato in Appendice, alla voce "Valore degli immobili agli effetti dell'ICI".

Nel **campo 14** va barrata la casella se trattasi di "rendita catastale proposta" non ancora divenuta definitiva.

Nel **campo 15** va indicata la quota di possesso esprimendola in percentuale.

In caso di dichiarazione congiunta va, ugualmente, indicata, nel quadro descrittivo dell'immobile in contitolarità, la sola quota di possesso spettante al contribuente dichiarante. Poiché l'immobile può essere dichiarato congiuntamente, purché interamente, la somma delle quote del dichiarante e dei contitolari deve essere pari a 100.

Per le parti comuni dell'edificio, che deve dichiarare l'amministratore del condominio, va indicata come quota di possesso 100 e non va compilato il quadro dei contitolari.

Nel **campo 16** vanno indicati i mesi di possesso nel corso dell'anno 2001. Il mese nel quale la titolarità si è protratta solo in parte è computato per intero in capo al soggetto che ha posseduto per più di 14 giorni, mentre non è computato in capo al soggetto che ha posseduto per meno di 15 giorni.

ATTENZIONE

I mesi di possesso possono anche essere 12 oppure 0. Si consideri, ad esempio, un immobile posseduto dal 1° gennaio 2001 che sia stato venduto il 20 dicembre 2001. In tal caso il venditore dichiarerà 12 mesi di possesso, mentre il compratore, anch'egli obbligato a dichiarare l'immobile, indicherà 0 mesi di possesso.

Nei **campi 17 e 18** vanno, rispettivamente, indicati i mesi durante i quali per l'immobile descritto si sono eventualmente verificate condizioni di esclusione od esenzione dall'imposta oppure condizioni per l'applicazione di riduzioni.Per le condizioni di esclusione od esenzione vedasi quanto detto in Appendice alle voci "Esenzioni" e "Terreni agricoli". Per le riduzioni di imposta si tratta di quelle previste nel comma 1 dell'art. 8 del D.Lgs. n. 504/1992, e nel successivo art. 9 concernenti, rispettivamente, i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati ed i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale e dai medesimi condotti.

Si richiama l'attenzione sul fatto che per l'applicabilità della riduzione di imposta per i fabbricati è necessario che sussistano congiuntamente l'inagibilità o l'inabitabilità e l'assenza di utilizzo.

Si precisa, infine, che l'inagibilità od inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

Nel **campo 19** va indicato l'importo della detrazione spettante per l'abitazione principale descritta nel quadro.

Il campo va utilizzato anche dalla cooperativa edilizia a proprietà indivisa per gli alloggi adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché dagli IACP per gli alloggi regolarmente assegnati in locazione.

Per chiarire come compilare questo campo può essere utile considerare il seguente esempio, ipotizzando la detrazione nella misura annua, di lire 200.000 (euro 103,29):

– abitazione di proprietà, per l'intero anno 2001, di 3 fratelli (il fratello A è proprietario per il 50%; il fratello B, per il 30%; il fratel-

lo C, per il 20%) dei quali soltanto i fratelli B e C vi hanno dimorato dal 10 gennaio 2001 fino al successivo 20 giugno.

Il fratello A non dichiarerà l'immobile in quanto per la sua quota, in assenza di altri tipi di modificazioni, non c'è stata alcuna variazione nell'anno 2001. I fratelli B e C dovranno dichiarare l'immobile essendo per le loro quote di possesso variata la situazione; il fratello B nella propria dichiarazione indicherà 12 mesi di possesso, 30% di quota di possesso e lire 50.000 (euro 25,82) di detrazione per abitazione principale; il fratello C nella sua dichiarazione indicherà 12 mesi di possesso, 20% di quota di possesso e lire 50.000 (euro 25,82) di detrazione per abitazione principale.

Se il fratello B vuole dichiarare l'immobile anche per gli altri fratelli indicherà, nel quadro che lo descrive, 12 mesi di possesso, 30% di quota di possesso e lire 50.000 (euro 25,82) di detrazione per abitazione principale.Compilerà, quindi, il quadro dei contitolari, premettendo il numero d'ordine utilizzato per il quadro descrittivo dell'immobile in questione ed indicando il codice fiscale e l'indirizzo non solo del fratello C ma altresì del fratello A, pur non essendosi verificata per la quota di quest'ultimo alcuna variazione nell'anno 2001. Per il fratello C dovrà essere indicato, oltre a 12 mesi di possesso, la quota del 20% e lire 50.000 (euro 25,82) di detrazione per abitazione principale; per il fratello A dovrà essere indicato, oltre a 12 mesi di possesso, la quota del 50% e 0 lire di detrazione per abitazione principale.

Settore della SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2001: nel richiamare quanto già detto in precedenza, si aggiunge:

nel **campo 20** va indicato [SI] o [NO] a seconda che l'immobile sia posseduto o non alla data del 31 dicembre 2001. Se non è posseduto, vanno lasciati in bianco i successivi campi. Se è posseduto, va indicato, nel **campo 21**, [SI] o [NO] a seconda che l'immobile, sempre alla suindicata data, sia escluso o esente dall'imposta, oppure no.Se l'immobile è escluso o esente, vanno lasciati in bianco i successivi campi. Se non è escluso né esente, va indicato, nel **campo 22**, [SI] o [NO] a seconda che competa o non la riduzione di imposta prevista per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, ovvero per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale e dai medesimi condotti.

Nel **campo 23**, va indicato [SI] o [NO] a seconda che si tratti o non di abitazione principale.

Settore degli estremi del titolo: in questo settore è sufficiente indicare soltanto l'Ufficio delle entrate presso il quale è stato registrato o dichiarato il trasferimento o la costituzione di diritti generanti l'acquisto o la perdita della soggettività passiva ICI nel corso dell'anno 2001. In mancanza, vanno indicati gli estremi dell'atto, contratto o concessione.

Va barrata la **casella 24** se il contribuente ha acquistato. Va, invece, barrata la **casella 25** se il contribuente ha ceduto, anche se per causa di morte.

9.3. Modelli aggiuntivi

Se i quadri descrittivi degli immobili non sono sufficienti, per cui devono essere utilizzati più modelli, essi vanno numerati progressivamente.

Negli appositi spazi posti in calce alla seconda facciata di ciascun modello va indicato il numero attribuito al singolo modello e il numero totale dei modelli utilizzati.

Sul frontespizio dei modelli aggiuntivi è sufficiente l'indicazione del comune destinatario della dichiarazione ed il codice fiscale del contribuente.

9.4. Firma

La dichiarazione deve essere firmata, utilizzando l'apposito rigo, dalla persona indicata come "contribuente" sul frontespizio della dichiarazione stessa oppure dal "denunciante" diverso dal contribuente se è stato compilato l'apposito quadro (in quest'ultimo caso, se è stato indicato come denunciante un soggetto diverso dalla persona fisica, la denuncia sarà firmata dal relativo rappresentante). Analogamente vanno firmati gli eventuali modelli aggiuntivi.

Nel quadro dei contitolari, accanto ad ognuno di essi, deve essere apposta la firma del contitolare o del suo rappresentante.

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

La dichiarazione, unitamente agli eventuali modelli aggiuntivi, deve essere consegnata direttamente al Comune indicato sul frontespizio, il quale, deve rilasciare ricevuta.

La dichiarazione può anche essere spedita in busta chiusa, a mezzo posta, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, all'Ufficio tributi del Comune, riportando sulla busta stessa la dicitura "Dichiarazione ICI 2001"; in tal caso, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è consegnata all'ufficio postale.

La spedizione può essere effettuata anche dall'estero, a mezzo lettera raccomandata o altro equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione.

Si raccomanda di presentare insieme sia l'originale per il comune che la copia per l'elaborazione meccanografica.

La dichiarazione deve essere presentata entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Per i soggetti all'IRPEG, con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, la dichiarazione va presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativi all'anno 2001, con conseguente estensione delle disposizioni contenute nel comma 2, dell'art. 2, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

Per le società di capitali e per gli enti il cui esercizio non coincide con l'anno solare, la dichiarazione va presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo di imposta che comprende il 31 dicembre 2001.

APPENDICE

Area fabbricabile, fabbricato e terreno agricolo (definizione)

Agli effetti dell'ICI, si intende:

– **per area fabbricabile**, l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Si considerano tuttavia non fabbricabili i terreni, di proprietà di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale, i quali siano condotti dagli stessi proprietari e sui quali persista l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.

– *Per coltivatori diretti od imprenditori agricoli* a titolo principale devono intendersi, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia (la cancellazione dagli elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo). Detta definizione normativa ha carattere interpretativo, con efficacia quindi anche per il passato, e vale non soltanto agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni recate dall'art. 9 del D.Lgs. n. 504/1992, ma altresì agli effetti della non edificabilità dei suoli, di cui è sopra detto;

– **per fabbricato**, la singola unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano (e quindi anche, distintamente, l'«abitazione»; la «cantina»; il «garage») cui sia stata attribuita o sia attribuibile un'autonoma rendita catastale;

– **per terreno agricolo**, il terreno, diverso dall'area fabbricabile, utilizzato per l'esercizio delle attività agricole (vedasi in proposito anche le voci "Esenzioni " e "Terreni agricoli").

Aree fabbricabili (tassazione in caso di utilizzazione edificatoria)

In caso di edificazione su un'area dalla data di inizio dei lavori di costruzione fino al momento di ultimazione degli stessi (ovvero fino al momento in cui il fabbricato è comunque utilizzato, qualora siffatto momento di utilizzo sia antecedente a quello della ultimazione dei lavori di costruzione) la base imponibile ICI è data solo dal valore dell'area, da qualificare agli effetti impositivi comunque come fabbricabile, indipendentemente dalla sussistenza o meno del requisito dell'edificabilità, sen-

za computare, quindi, il valore del fabbricato in corso d'opera; similmente, in caso di demolizione di fabbricato e ricostruzione sull'area di risulta oppure in caso di recupero edilizio ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettere c, d, e, della legge 5 agosto 1978, n. 457, dalla data di inizio dei lavori di demolizione oppure di recupero fino al momento di ultimazione dei lavori di ricostruzione oppure di recupero (ovvero, se antecedente, fino al momento dell'utilizzo) la base imponibile ICI è data solo dal valore dell'area senza computare quindi il valore del fabbricato che si sta demolendo e ricostruendo oppure recuperando. Ovviamente, a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o recupero (ovvero, se antecedente, dalla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o recuperato è comunque utilizzato) la base imponibile ICI è data dal valore del fabbricato.

Assegnatari

Per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica concessi in locazione con patto di futura vendita e riscatto, soggetto passivo dell'imposta comunale sugli immobili è l'assegnatario.

Soggetto passivo dell'ICI è anche l'assegnatario delle abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti costruite ai sensi della Legge n. 1676 del 30 dicembre 1960 ed assegnate con patto di riscatto.

Diversa è l'ipotesi degli alloggi di edilizia residenziale pubblica concessi in locazione, essendo in tal caso il locatario completamente estraneo al rapporto ICI.

Esenzioni

Sono esenti dall'ICI, a norma dell'art. 7 del D.L.gs n. 504/1992 per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla legge:

a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, nonché dai comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 4, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'art. 41 della Legge 23 dicembre 1978, n.833, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.601, e successive modificazioni;

d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;

h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984.

(Per informazioni particolari riguardanti l'esenzione dei terreni agricoli, vedasi la voce "Terreni agricoli");

i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222.

Piccoli appezzamenti o "orticelli"

Detti terreni se non sono aree fabbricabili, sono esclusi dal campo di applicazione dell'ICI (vedasi la voce "Terreni agricoli (casi di esenzione)"), in quanto su di essi le attività agricole vengono esercitate occasionalmente in forma non imprenditoriale.

Quadri descrittivi (compilazione)

Per la compilazione dei quadri descrittivi degli immobili possono essere di orientamento i seguenti esempi.

Esempio 1

Fabbricato che il 10 ottobre 2001 ha perso le caratteristiche richieste dalla legge per essere escluso od esentato dall'imposta.

Il proprietario, che lo ha posseduto per l'intero anno 2001, indicherà, nel primo settore, 12 mesi di possesso e 9 mesi di esclusione od esenzione mentre, nel secondo settore, specificherà che l'immobile, ancora in suo possesso al 31 dicembre 2001, non è escluso od esente da tassazione alla data medesima per cui, in assenza di variazioni nel corso dell'anno 2002, non sarà dichiarato nel 2003 pur continuando ad essere dovuto il versamento dell'imposta.

Esempio 2

Abitazione principale data in locazione il 10 aprile 2001.

Il proprietario indicherà, nel primo settore, 12 mesi di possesso e la detrazione di lire 50.000 (euro 25,82) (o la maggiore detrazione eventualmente deliberata dal comune) mentre, nel secondo settore, specificherà che il fabbricato non è più abitazione principale al 31 dicembre 2001 per cui, in assenza di successive variazioni, nell'anno 2002 sarà versata l'imposta senza detrazione e non verrà presentata, per il fabbricato medesimo, la dichiarazione nel 2003.

Esempio 3

Fabbricato dichiarato inagibile o inabitabile e di fatto utilizzato a decorrere dal 10 novembre 2001.

Il proprietario indicherà, nel primo settore, 12 mesi di possesso e 10 mesi di riduzione, mentre, nel secondo settore, specificherà che il fabbricato non ha, alla data del 31 dicembre 2001, le caratteristiche per godere della riduzione per cui, permanendo tale situazione, nel corso dell'anno 2002 sarà versata l'imposta per intero ed il fabbricato non sarà dichiarato nel 2003.

Altre ipotesi possono verificarsi in relazione alle variazioni che influiscono sull'ammontare dell'imposta dovuta solo a partire dal 2002. Così, ad esempio, per l'immobile per il quale soltanto a partire dal 23 dicembre 2001 si sono verificate le condizioni di esclusione od esenzione da ICI, il proprietario che l'ha posseduto per l'intero anno indicherà, nel primo settore, 0 mesi di esclusione od esenzione, mentre, nel secondo settore, specificherà che l'immobile è escluso, od esente al 31 dicembre 2001, evidenziando in tal modo che, permanendo tale situazione nell'anno 2002, non sarà presentata la dichiarazione nel 2003.

Inversamente, per l'immobile che soltanto dal 22 dicembre 2001 ha perso le caratteristiche di esclusione od esenzione, il suo proprietario indicherà, nel primo settore, 12 mesi di esclusione od esenzione mentre, nel secondo, specificherà che l'immobile non gode di alcuna esclusione od esenzione al 31 dicembre 2001, preannunciando così, in mancanza di variazioni, il pagamento dell'imposta per l'anno 2002 e l'assenza dell'obbligo della dichiarazione nel 2003.

Terreni agricoli (casi di esenzione)

Nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze n.9 del 14 giugno 1993, (pubblicata sul S.O. n. 53 alla G.U. n. 141 del 18 giugno 1993) predisposto sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono indicati i comuni, suddivisi per provincia di appartenenza, sul cui territorio i terreni agricoli sono esenti dall'imposta comunale sugli immobili ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs. n. 504/1992.

Se accanto all'indicazione del comune non è riportata alcuna annotazione, significa che l'esenzione opera sull'intero territorio comunale.

Se, invece, è riportata l'annotazione parzialmente delimitato, sintetizzata con la sigla «PD», significa che l'esenzione opera limitatamente ad una parte del territorio comunale; in questi casi, per l'esatta individuazione delle zone agevolate occorre rivolgersi agli uffici locali competenti.

Per i comuni compresi nei territori delle provincie autonome di Trento e Bolzano e della regione Friuli-Venezia Giulia sono fatte salve eventuali leggi di dette province o regione che delimitino le zone agricole svantaggiate in modo diverso da quello risultante dall'elenco allegato alla circolare citata.

All'elenco non sono interessati i terreni che possiedono le caratteristiche di area fabbricabile in quanto tali terreni, indipendentemente dal loro utilizzo e dalle modalità con cui è effettuato, devono essere assoggettati a tributo non come terreni agri-

coli bensì come aree edificabili. L'unica eccezione è data dai terreni di proprietà di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale che siano condotti dagli stessi proprietari e sui quali persista l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Questi terreni, non potendo essere considerati aree fabbricabili per definizione legislativa, conservano comunque, sussistendo le condizioni indicate, il carattere di terreno agricolo e, quindi, per essi può operare l'esenzione originata dalla loro ubicazione in Comuni compresi nell'elenco allegato.

Non sono, altresì, interessati all'elenco i terreni, diversi dalle aree fabbricabili, sui quali non vengano esercitate le attività agricole intese nel senso civilistico (art. 2135 del Codice Civile come modificato dall'art. 1, comma 1, del D.L.gs. 18 maggio 2001, n. 228), di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento di animali ed alle attività connesse dirette cioè alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese quelle dirette alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero alla ricezione ed ospitalità come definite dalla legge. Appartengono a questo primo gruppo i terreni normalmente inutilizzati (cosiddetti terreni «incolti») e quelli, non pertinenziali di fabbricati, utilizzati per attività diverse da quelle agricole.

Non sono egualmente interessati all'elenco i terreni, diversi dalle aree fabbricabili, sui quali le attività agricole sono esercitate in forma non imprenditoriale: appartengono a questo secondo gruppo i piccoli appezzamenti (cosiddetti "orticelli") coltivati occasionalmente senza struttura organizzativa.

I terreni del primo e del secondo gruppo, non avendo il carattere di area fabbricabile né quello di terreno agricolo secondo la definizione di legge, restano oggettivamente esclusi dal campo di applicazione dell'ICI.

> N.B. Per la nozione di coltivatori diretti e di imprenditori agricoli a titolo principale vedasi la voce in questa Appendice "Area fabbricabile, fabbricato e terreno agricolo (definizione)".

Terreni incolti

Se non sono aree fabbricabili, sono esclusi dal campo di applicazione dell'ICI: vedasi la voce "Terreni agricoli (casi di esenzione)".

Valore degli immobili agli effetti dell'ICI

1. Valore dei fabbricati

Per i fabbricati il valore è costituito dall'intera rendita catastale moltiplicata:

– per 100, se si tratta di fabbricati classificati nei gruppi catastali A (abitazioni) B (collegi, convitti, ecc.) e C (magazzini, depositi, laboratori, ecc.), con esclusione delle categorie A/10 e C/1;
– per 50, se si tratta di fabbricati classificati nel gruppo catastale D (opifici, alberghi, teatri, ecc.) e nella categoria A/10 (uffici e studi privati);
– per 34, se si tratta di fabbricati classificati nella categoria C/1 (negozi e botteghe).

Le rendite da assumere per l'anno 2001 sono quelle risultanti in catasto al 1° gennaio 2001, aumentate del 5 per cento. Si tenga presente che tali rendite annotate negli atti catastali, anche se di recente attribuzione, non comprendono l'aumento del 5 per cento.

Nella stragrande maggioranza dei casi (ovverosia, laddove non sia stata annotata negli atti catastali, nel corso dell'anno 2000, una modificazione della rendita) il valore dell'immobile per l'anno 2001 sarà pari al valore del 2000.

NOTA

Le operazioni di moltiplicazione sopra illustrate vanno effettuate sulla rendita catastale e non sul reddito, per cui non hanno alcuna rilevanza nè gli aumenti o riduzioni di rendita previsti agli effetti dell'applicazione dell'imposizione sul reddito, né il reddito effettivo. Così, ad esempio, se la rendita catastale di una abitazione, aumentata del 5 per cento, è di lire 2.100.000 (euro 1.084,56) il valore sarà sempre di lire 210.000.000 (euro 108.455,95) sia che si tratti di dimora abituale del contribuente, sia che si tratti di unità immobiliare tenuta a disposizione, sia che si tratti di abitazione sfitta, sia che si tratti di abitazione locata (si ricorda che i fabbricati sono soggetti ad ICI indipendentemente dalla loro destinazione ed indipendentemente dal fatto che siano utilizzati o meno).

1.1 *Fabbricati di interesse storico o artistico*

Per i fabbricati di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, si assume la rendita (ovviamente, aumentata del 5 per cento), determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato.

Tale rendita, per poter quantificare il valore, va moltiplicata per 100, anche se il fabbricato catastalmente è classificato nella categoria A/10 o C/1 oppure nel gruppo D. Ciò, in quanto, con il sistema suddetto di determinazione della rendita, il fabbricato è stato assimilato ad una abitazione; ove poi si tratti di fabbricati appartenenti al gruppo D sforniti di rendita catastale, il valore è determinato in base alle modalità indicate nel successivo paragrafo 1.2.

1.2 *Fabbricati delle imprese*

Fanno eccezione agli illustrati criteri di determinazione del valore sulla base della rendita catastale, i fabbricati interamente posseduti da impresa e distintamente contabilizzati, classificabili nel gruppo catastale D e sforniti di rendita catastale oppure ai quali sia stata attribuita la rendita, effettiva o "proposta", nel corso dell'anno 2001.

Per tali fabbricati il valore è determinato sulla base dei costi di acquisizione ed incrementativi contabilizzati, attualizzati mediante l'applicazione di determinati coefficienti.

Si ricorda che il criterio di determinazione del valore sulla base dei costi contabilizzati si applica anche nel caso in cui detti fabbricati siano di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.

2. Valore delle aree fabbricabili

Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio determinato avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

3. Valore dei terreni agricoli

Per i terreni agricoli il valore è costituito dal reddito dominicale moltiplicato per 75.

Il reddito dominicale da assumere per l'anno 2001 è quello risultante in catasto al 1° gennaio 2001, aumentato del 25 per cento. Si tenga presente che anche i redditi dominicali negli atti catastali non comprendono detto aumento.

Comune di ....

CONTRIBUENTE *(compilare sempre)*

Codice fiscale (obbligatorio) ______ Telefono PREFISSO ______ NUMERO ______

Cognome ______
(ovvero Denominazione o Ragione Sociale e Natura Giuridica)

Nome ______ Data di nascita GIORNO ___ MESE ___ ANNO ___ Sesso M F

Comune (o Stato Estero) di nascita ______ Prov. ______

Domicilio fiscale (o Sede legale)
Via, piazza, n. civico ______ C.A.P. ______ Comune ______ Prov. ______

DENUNCIANTE *(compilare se diverso dal contribuente)*

Codice fiscale ______ Natura della carica ______

Cognome e nome ______
(ovvero Denominazione o Ragione Sociale)

Domicilio fiscale
Via, piazza, n. civico ______ C.A.P. ______ Comune ______ Prov. ______

CONTITOLARI *(compilare in caso di dichiarazione congiunta)*

N. d'ordine (1) | Codice fiscale ______ | Domicilio fiscale (o Sede legale): Via, piazza, n. civico ______ C.A.P. ______ Comune ______

% possesso ___ mesi possesso ___ importo detrazione abit. principale ___
Situazione al 31 dicembre 2001: posseduto ___ escluso o esente ___ riduzione ___ abitazione principale ___
FIRMA ______

N. d'ordine (1) | Codice fiscale ______ | Domicilio fiscale (o Sede legale): Via, piazza, n. civico ______ C.A.P. ______ Comune ______

% possesso ___ mesi possesso ___ importo detrazione abit. principale ___
Situazione al 31 dicembre 2001: posseduto ___ escluso o esente ___ riduzione ___ abitazione principale ___
FIRMA ______

N. d'ordine (1) | Codice fiscale ______ | Domicilio fiscale (o Sede legale): Via, piazza, n. civico ______ C.A.P. ______ Comune ______

% possesso ___ mesi possesso ___ importo detrazione abit. principale ___
Situazione al 31 dicembre 2001: posseduto ___ escluso o esente ___ riduzione ___ abitazione principale ___
FIRMA ______

(1) Indicare il numero d'ordine utilizzato per il quadro descrittivo dell'immobile cui si riferisce la contitolarità.

ATTENZIONE: **Per le modalità di compilazione leggere attentamente le istruzioni**

ORIGINALE PER IL COMUNE

Comune di ....

CONTRIBUENTE *(compilare sempre)*

Codice fiscale (obbligatorio) ____________ Telefono PREFISSO ____ NUMERO ____

Cognome ____________
(ovvero Denominazione o Ragione Sociale e Natura Giuridica)

Nome ____________ Data di nascita GIORNO ____ MESE ____ ANNO ____ Sesso M F

Comune (o Stato Estero) di nascita ____________ Prov. ____

Domicilio fiscale (o Sede legale)
Via, piazza, n. civico ____ C.A.P. ____ Comune ____ Prov. ____

DENUNCIANTE *(compilare se diverso dal contribuente)*

Codice fiscale ____________ Natura della carica ____________

Cognome e nome ____________
(ovvero Denominazione o Ragione Sociale)

Domicilio fiscale
Via, piazza, n. civico ____ C.A.P. ____ Comune ____ Prov. ____

CONTITOLARI *(compilare in caso di dichiarazione congiunta)*

N. d'ordine (1) | Codice fiscale ____ | Domicilio fiscale (o Sede legale): Via, piazza, n. civico ____ C.A.P. ____ Comune ____

% possesso ____ mesi possesso ____ importo detrazione abit. principale ____

Situazione al 31 dicembre 2001: posseduto ____ escluso o esente ____ riduzione ____ abitazione principale ____

FIRMA ____

N. d'ordine (1) | Codice fiscale ____ | Domicilio fiscale (o Sede legale): Via, piazza, n. civico ____ C.A.P. ____ Comune ____

% possesso ____ mesi possesso ____ importo detrazione abit. principale ____

Situazione al 31 dicembre 2001: posseduto ____ escluso o esente ____ riduzione ____ abitazione principale ____

FIRMA ____

N. d'ordine (1) | Codice fiscale ____ | Domicilio fiscale (o Sede legale): Via, piazza, n. civico ____ C.A.P. ____ Comune ____

% possesso ____ mesi possesso ____ importo detrazione abit. principale ____

Situazione al 31 dicembre 2001: posseduto ____ escluso o esente ____ riduzione ____ abitazione principale ____

FIRMA ____

(1) Indicare il numero d'ordine utilizzato per il quadro descrittivo dell'immobile cui si riferisce la contitolarità.

ATTENZIONE: **Per le modalità di compilazione leggere attentamente le istruzioni**

COPIA PER L'ELABORAZIONE MECCANOGRAFICA

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

DICHIARAZIONE PER L'ANNO

2001

ESTREMI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
Riservato all'Ufficio

EURO

Comune di ....

CONTRIBUENTE *(compilare sempre)*

Codice fiscale (obbligatorio) ____________________ Telefono PREFISSO ______ NUMERO ______

Cognome ____________________
(ovvero Denominazione o Ragione Sociale e Natura Giuridica)

Nome ____________________ Data di nascita GIORNO ___ MESE ___ ANNO ___ Sesso M F

Comune (o Stato Estero) di nascita ____________________ Prov. ___

Domicilio fiscale (o Sede legale)
Via, piazza, n. civico ____________________ C.A.P. ______ Comune ______ Prov. ___

DENUNCIANTE *(compilare se diverso dal contribuente)*

Codice fiscale ____________________ Natura della carica ____________________

Cognome e nome ____________________
(ovvero Denominazione o Ragione Sociale)

Domicilio fiscale
Via, piazza, n. civico ____________________ C.A.P. ______ Comune ______ Prov. ___

CONTITOLARI *(compilare in caso di dichiarazione congiunta)*

N. d'ordine (1) | Codice fiscale ____________________ | Domicilio fiscale (o Sede legale): Via, piazza, n. civico ______ C.A.P. ______ Comune ______

% possesso ___ mesi possesso ___ importo detrazione abit. principale ___

Situazione al 31 dicembre 2001: posseduto ☐ escluso o esente ☐ riduzione ☐ abitazione principale ☐

FIRMA ____________________

N. d'ordine (1) | Codice fiscale ____________________ | Domicilio fiscale (o Sede legale): Via, piazza, n. civico ______ C.A.P. ______ Comune ______

% possesso ___ mesi possesso ___ importo detrazione abit. principale ___

Situazione al 31 dicembre 2001: posseduto ☐ escluso o esente ☐ riduzione ☐ abitazione principale ☐

FIRMA ____________________

N. d'ordine (1) | Codice fiscale ____________________ | Domicilio fiscale (o Sede legale): Via, piazza, n. civico ______ C.A.P. ______ Comune ______

% possesso ___ mesi possesso ___ importo detrazione abit. principale ___

Situazione al 31 dicembre 2001: posseduto ☐ escluso o esente ☐ riduzione ☐ abitazione principale ☐

FIRMA ____________________

(1) Indicare il numero d'ordine utilizzato per il quadro descrittivo dell'immobile cui si riferisce la contitolarità.

ATTENZIONE: **Per le modalità di compilazione leggere attentamente le istruzioni**

COPIA PER IL CONTRIBUENTE

CONTRIBUENTE *(compilare sempre)*

Codice fiscale (obbligatorio) ________ Telefono PREFISSO ____ NUMERO ____

Cognome ________
(ovvero Denominazione o Ragione Sociale e Natura Giuridica)

Nome ________ Data di nascita GIORNO ____ MESE ____ ANNO ____ Sesso M F

Comune (o Stato Estero) di nascita ________ Prov. ____

Domicilio fiscale (o Sede legale)
Via, piazza, n. civico ____ C.A.P. ____ Comune ____ Prov. ____

DENUNCIANTE *(compilare se diverso dal contribuente)*

Codice fiscale ________ Natura della carica ________

Cognome e nome ________
(ovvero Denominazione o Ragione Sociale)

Domicilio fiscale
Via, piazza, n. civico ____ C.A.P. ____ Comune ____ Prov. ____

CONTITOLARI *(compilare in caso di dichiarazione congiunta)*

N. d'ordine (1) | Codice fiscale ________ | Domicilio fiscale (o Sede legale): Via, piazza, n. civico ____ C.A.P. ____ Comune ____

% possesso ____ mesi possesso ____ importo detrazione abit. principale ____ | Situazione al 31 dicembre 2001: posseduto ____ escluso o esente ____ riduzione ____ abitazione principale ____ | FIRMA ________

N. d'ordine (1) | Codice fiscale ________ | Domicilio fiscale (o Sede legale): Via, piazza, n. civico ____ C.A.P. ____ Comune ____

% possesso ____ mesi possesso ____ importo detrazione abit. principale ____ | Situazione al 31 dicembre 2001: posseduto ____ escluso o esente ____ riduzione ____ abitazione principale ____ | FIRMA ________

N. d'ordine (1) | Codice fiscale ________ | Domicilio fiscale (o Sede legale): Via, piazza, n. civico ____ C.A.P. ____ Comune ____

% possesso ____ mesi possesso ____ importo detrazione abit. principale ____ | Situazione al 31 dicembre 2001: posseduto ____ escluso o esente ____ riduzione ____ abitazione principale ____ | FIRMA ________

(1) Indicare il numero d'ordine utilizzato per il quadro descrittivo dell'immobile cui si riferisce la contitolarità.

ATTENZIONE: **Per le modalità di compilazione leggere attentamente le istruzioni**

ORIGINALE PER IL COMUNE

N. d'ordine

1 Caratteristiche (*) 2 INDIRIZZO

Dati identificativi catastali fabbricati

3 Partita catastale terreni 4 sezione 5 foglio 6 numero 7 subalterno 8 n. protocollo 9 anno 10 categoria 11 classe

12 Immobile storico 13 Valore .000 14 Valore provvisorio 15 % possesso 16 Mesi possesso 17 Mesi esclusione o esenzione

18 Mesi riduzione (inagibilità o conduzione agricola diretta) 19 Importo detrazione abitazione principale

Situazione al 31 dicembre 2001: 20 posseduto 21 escluso o esente 22 riduzione 23 abitazione principale

Estremi del titolo: 24 di acquisto 25 di cessione

N. d'ordine

1 Caratteristiche (*) 2 INDIRIZZO

Dati identificativi catastali fabbricati

3 Partita catastale terreni 4 sezione 5 foglio 6 numero 7 subalterno 8 n. protocollo 9 anno 10 categoria 11 classe

12 Immobile storico 13 Valore .000 14 Valore provvisorio 15 % possesso 16 Mesi possesso 17 Mesi esclusione o esenzione

18 Mesi riduzione (inagibilità o conduzione agricola diretta) 19 Importo detrazione abitazione principale

Situazione al 31 dicembre 2001: 20 posseduto 21 escluso o esente 22 riduzione 23 abitazione principale

Estremi del titolo: 24 di acquisto 25 di cessione

N. d'ordine

1 Caratteristiche (*) 2 INDIRIZZO

Dati identificativi catastali fabbricati

3 Partita catastale terreni 4 sezione 5 foglio 6 numero 7 subalterno 8 n. protocollo 9 anno 10 categoria 11 classe

12 Immobile storico 13 Valore .000 14 Valore provvisorio 15 % possesso 16 Mesi possesso 17 Mesi esclusione o esenzione

18 Mesi riduzione (inagibilità o conduzione agricola diretta) 19 Importo detrazione abitazione principale

Situazione al 31 dicembre 2001: 20 posseduto 21 escluso o esente 22 riduzione 23 abitazione principale

Estremi del titolo: 24 di acquisto 25 di cessione

Annotazioni ____________________

(*) Indicare: **1.** Se si tratta di terreno agricolo. **2.** Se si tratta di area fabbricabile. **3.** Se si tratta di fabbricato con valore determinato sulla base della rendita catastale. **4.** Se si tratta di fabbricato con valore determinato sulla base delle scritture contabili.

MODELLO N. ____ TOTALE MODELLI UTILIZZATI N. ____ Data ____________ Firma ____________

Comune di ....

CONTRIBUENTE *(compilare sempre)*

Codice fiscale (obbligatorio) ____ Telefono PREFISSO ____ NUMERO ____

Cognome ____
(ovvero Denominazione o Ragione Sociale e Natura Giuridica)

Nome ____ Data di nascita GIORNO ____ MESE ____ ANNO ____ Sesso M F

Comune (o Stato Estero) di nascita ____ Prov. ____

Domicilio fiscale (o Sede legale)
Via, piazza, n. civico ____ C.A.P. ____ Comune ____ Prov. ____

DENUNCIANTE *(compilare se diverso dal contribuente)*

Codice fiscale ____ Natura della carica ____

Cognome e nome ____
(ovvero Denominazione o Ragione Sociale)

Domicilio fiscale
Via, piazza, n. civico ____ C.A.P. ____ Comune ____ Prov. ____

CONTITOLARI *(compilare in caso di dichiarazione congiunta)*

N. d'ordine (1) — Codice fiscale ____ Domicilio fiscale (o Sede legale): Via, piazza, n. civico ____ C.A.P. ____ Comune ____

% possesso ____ mesi possesso ____ importo detrazione abit. principale ____
Situazione al 31 dicembre 2001: posseduto ____ escluso o esente ____ riduzione ____ abitazione principale ____
FIRMA ____

N. d'ordine (1) — Codice fiscale ____ Domicilio fiscale (o Sede legale): Via, piazza, n. civico ____ C.A.P. ____ Comune ____

% possesso ____ mesi possesso ____ importo detrazione abit. principale ____
Situazione al 31 dicembre 2001: posseduto ____ escluso o esente ____ riduzione ____ abitazione principale ____
FIRMA ____

N. d'ordine (1) — Codice fiscale ____ Domicilio fiscale (o Sede legale): Via, piazza, n. civico ____ C.A.P. ____ Comune ____

% possesso ____ mesi possesso ____ importo detrazione abit. principale ____
Situazione al 31 dicembre 2001: posseduto ____ escluso o esente ____ riduzione ____ abitazione principale ____
FIRMA ____

(1) Indicare il numero d'ordine utilizzato per il quadro descrittivo dell'immobile cui si riferisce la contitolarità.

ATTENZIONE: **Per le modalità di compilazione leggere attentamente le istruzioni**

COPIA PER L'ELABORAZIONE MECCANOGRAFICA

ESTREMI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
Riservato all'Ufficio

LIRE

Comune di ....

CONTRIBUENTE *(compilare sempre)*

Codice fiscale (obbligatorio) ______ Telefono PREFISSO ____ NUMERO ____

Cognome ______
(ovvero Denominazione o Ragione Sociale e Natura Giuridica)

Nome ______ Data di nascita GIORNO MESE ANNO Sesso M F

Comune (o Stato Estero) di nascita ______ Prov. ____

Domicilio fiscale (o Sede legale)
Via, piazza, n. civico ______ C.A.P. ____ Comune ______ Prov. ____

DENUNCIANTE *(compilare se diverso dal contribuente)*

Codice fiscale ______ Natura della carica ______

Cognome e nome ______
(ovvero Denominazione o Ragione Sociale)

Domicilio fiscale
Via, piazza, n. civico ______ C.A.P. ____ Comune ______ Prov. ____

CONTITOLARI *(compilare in caso di dichiarazione congiunta)*

N. d'ordine (1) — Codice fiscale ______ Domicilio fiscale (o Sede legale): Via, piazza, n. civico ______ C.A.P. ____ Comune ______

% possesso ____ mesi possesso ____ importo detrazione abit. principale ____

Situazione al 31 dicembre 2001: posseduto ☐ escluso o esente ☐ riduzione ☐ abitazione principale ☐

FIRMA ______

N. d'ordine (1) — Codice fiscale ______ Domicilio fiscale (o Sede legale): Via, piazza, n. civico ______ C.A.P. ____ Comune ______

% possesso ____ mesi possesso ____ importo detrazione abit. principale ____

Situazione al 31 dicembre 2001: posseduto ☐ escluso o esente ☐ riduzione ☐ abitazione principale ☐

FIRMA ______

N. d'ordine (1) — Codice fiscale ______ Domicilio fiscale (o Sede legale): Via, piazza, n. civico ______ C.A.P. ____ Comune ______

% possesso ____ mesi possesso ____ importo detrazione abit. principale ____

Situazione al 31 dicembre 2001: posseduto ☐ escluso o esente ☐ riduzione ☐ abitazione principale ☐

FIRMA ______

(1) Indicare il numero d'ordine utilizzato per il quadro descrittivo dell'immobile cui si riferisce la contitolarità.

ATTENZIONE: **Per le modalità di compilazione leggere attentamente le istruzioni**

COPIA PER IL CONTRIBUENTE

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 18 aprile 2002.

Modifica al decreto 12 novembre 2001, concernente le quote di fabbricazione di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere messe in vendita in Italia e all'estero nel corso dell'anno 2002.

IL DIRIGENTE GENERALE
PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI
E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il proprio decreto in data 12 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 20 novembre 2001 n. 270, con cui, ai sensi dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, la ditta Alchymars S.p.a. è stata autorizzata, tra l'altro, a fabbricare metadone e metterlo in commercio per l'anno 2002: kg 650 in Italia, kg 500 all'estero;

Vista la nota dell'organo di controllo degli stupefacenti delle Nazioni Unite di Vienna n. INCB-EST 155/02 131/1 ITA del 12 aprile 2002, con cui l'Italia è stata autorizzata alla fabbricazione di solo 300 kg di metadone per l'anno 2002;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla variazione dell'assegnazione della quota di produzione di che trattasi;

Visti gli articoli 31 e 35 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica;

Decreta:

La ditta Alchymars S.p.a., via delle Industrie n. 6, Ceriano Laghetto (Milano), è autorizzata a fabbricare e mettere in commercio, nel corso dell'anno 2002, la sostanza metadone come appresso specificato:

per l'Italia, kg 0;

per l'estero, kg 300.

Tale quota è valida fino al 31 dicembre 2002, fatte salve le quote già fabbricate alla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2002

p. *Il dirigente generale:* MONZALI

02A04715

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 27 marzo 2002.

Scioglimento di otto società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI SASSARI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative senza nomina del liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 7 novembre 1996, n. 687 «Regolamento recante norme per l'unificazione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e l'istituzione delle direzioni regionali e provinciali del lavoro»;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi nei confronti delle cooperative sottoelencate, dai quali emerge che le cooperative suddette si trovano nelle condizioni previste dal già citato art. 2544 del codice civile e non hanno patrimonio da liquidare;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato centrale delle cooperative;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero delle attività produttive;

Decreta:

Le seguenti cooperative sono sciolte, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa di produzione e lavoro «L'Aquilone», con sede in Sorso (Sassari), costituita per rogito dott. Mario Faedda in data 24 luglio 1986 - repertorio n. 15472 - registro società n. 5591 - tribunale di Sassari - BUSC n. 1793/222534;

2) società cooperativa di produzione e lavoro «Sassari Bus», con sede in Sassari, costituita per dott. Luigi Maniga in data 12 giugno 1981 - repertorio n. 1106 - registro società n. 3479 - tribunale di Sassari - BUSC n. 1507/185639;

3) società cooperativa di produzione e lavoro «PRO.LA.SERV.», con sede in Giave, costituita per rogito dott. Vincenzo Lojacono in data 29 settembre 1997 - repertorio n. 102582 - registro società n. 119180/97 - tribunale di Sassari - BUSC n. 2293/282236;

4) società cooperativa di produzione e lavoro «La nuova Costa Azzurra», con sede in Sorso, costituita per rogito dott. Cosimo Carrieri in data 9 ottobre 1989 - repertorio n. 15349 - registro società n. 2267 - tribunale di Sassari - BUSC n. 1983/243684;

5) società cooperativa di produzione e lavoro «Project ARCH. A.U.R.A.», con sede in Banari, costituita per rogito dott. Manlio Pitzorno in data 11 luglio 1988 - repertorio n. 3616 - registro società n. 6691 - tribunale di Sassari - BUSC n. 1915/236130;

6) società cooperativa di produzione e lavoro «San Cristoforo», con sede in La Maddalena, costituita per rogito dott. Eugenio Castelli in data 3 marzo 1986 - repertorio n. 16103 - registro società n. 3099 - tribunale di Tempio Pausania - BUSC n. 1762/219223;

7) società cooperativa di produzione e lavoro «Edile San Giovanni Chiaramonti», con sede in Chiaramonti, costituita per rogito dott. Mario Francesco Campus in data 16 marzo 1987 - repertorio n. 46864 - registro società n. 5962 - tribunale di Sassari - BUSC n. 1833/227114;

8) società cooperativa di produzione e lavoro «Zincherie e costruzioni metalliche - gruppo 13», con sede in Tula, costituita per rogito dott.ssa Mariangela Musitelli in data 30 ottobre 1989 - repertorio n. 4389 - registro società n. 7334 - tribunale di Sassari - BUSC n. 2033/250435.

Sassari, 27 marzo 2002

Il direttore provinciale: MASSIDDA

02A04615

DECRETO 27 marzo 2002.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI SASSARI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative senza nomina del liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 7 novembre 1996, n. 687 «Regolamento recante norme per l'unificazione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e l'istituzione delle direzioni regionali e provinciali del lavoro»;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi nei confronti delle cooperative sottoelencate, dai quali emerge che le cooperative suddette si trovano nelle condizioni previste dal già citato art. 2544 del codice civile e non hanno patrimonio da liquidare;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato centrale delle cooperative;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero delle attività produttive;

Decreta:

Le seguenti cooperative sono sciolte, ai sensi dell'art. 2544 codice civile, senza nomina di liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa di produzione e lavoro «Nuovo ambiente», con sede in Sassari, costituita per rogito dott. Cosimo Carrieri in data 10 maggio 1991 - repertorio n. 18881 - registro società n. 8051 - tribunale di Sassari - BUSC n. 2063/254777;

2) società cooperativa di produzione e lavoro «Orchidea blu», con sede in Calangianus, costituita per rogito dott. Luigi D'Alessandro in data 28 dicembre 1988 - repertorio n. 28599 - registro società n. 4200 - tribunale di Tempio Pausania -BUSC n. 1991/245031;

3) società cooperativa di produzione e lavoro «Umanità», con sede in Olmedo, costituita per rogito dott. Vincenzo Lojacono in data 31 marzo 1988 - repertorio n. 49683 - registro società n. 6773 - tribunale di Sassari - BUSC n. 2535/296845;

4) società cooperativa di produzione e lavoro «EDIT», con sede in Olbia, costituita per rogito dott. Gianfranco Giuliani in data 3 luglio 1995 - repertorio n. 151053 - registro società n. 6111 - tribunale di Tempio Pausania - BUSC n. 2461/292636;

5) società cooperativa di produzione e lavoro «Tecnicoop», con sede in Sassari, costituita per rogito dott. Gaetano Porqueddu in data 12 febbraio 1979 - repertorio n. 5978 - registro società n. 3044 - tribunale di Sassari - BUSC n. 1393/166486.

Sassari, 27 marzo 2002

Il direttore provinciale: MASSIDDA

02A04616

DECRETO 29 marzo 2002.

Ammissione a finanziamento dei progetti inerenti l'avviso n. 6/2001.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELL'UFFICIO CENTRALE ORIENTAMENTO E FORMAZIONE DEI LAVORATORI

Vista la legge quadro in materia di formazione professionale del 21 dicembre 1978, n. 845, come modificata dalla legge n. 236/1993 e dalla legge n. 196/1997, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il regolamento CE n. 1260/99 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;

Visto il regolamento CE n. 1784/99 relativo al Fondo sociale europeo;

Visto il regolamento CE n. 1685/2000, recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1260/99 per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali;

Visto il regolamento CE n. 1159/2000 relativo alle azioni di informazione e pubblicità a cura degli Stati membri sugli interventi dei fondi strutturali;

Vista la decisione della Commissione europea (2000) n. 1120 del 18 luglio 2000, con la quale è stato approvato il QCS 2000-2006 per l'obiettivo 3;

Vista la decisione della Commissione europea (2000) n. 2079 del 21 settembre 2000, con la quale è stato approvato il PON ob. 3 - Azioni di sistema IT 053 PO 007 a titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto l'art. 5 della legge n. 183/1987, con la quale è stato istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 568/1988 che regolamenta l'organizzazione e le procedure amministrative del citato Fondo di rotazione e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la delibera CIPE del 5 novembre 1999, n. 174, relativa all'approvazione del Quadro finanziario programmatico 2000-2006 dell'ob. 3 - FSE;

Vista la delibera CIPE del 4 agosto 2000, n. 94, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 3 novembre 2000 relativa al cofinanziamento del QCS ob. 3 2000-2006 FSE;

Visto il complemento di programmazione del citato PON ob. 3, approvato dal Comitato di sorveglianza del PON il 19 dicembre 2000 e successivamente dal Comitato di sorveglianza del 30 gennaio 2002;

Visto l'avviso 6/01 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali «Interventi per la promozione della formazione continua» per l'attuazione delle azioni previste nel citato PON «Azioni di sistema» ob. 3/complemento di programmazione, pubblicato sul supplemento ordionario n. 220 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 198 del 27 agosto 2001, in particolare il punto 3 che rimanda all'allegato 1 per la determinazione del costo globale massimo di ogni progetto per i tre TEMI Obiettivo;

Visti gli atti del Comitato di valutazione, istituito con decreto direttoriale del 29 novembre 2001, n. 483/III/2001, successivamente modificato con decreto direttoriale n. 504/III/2001 del 13 dicembre 2001, e successiva integrazione avvenuta con decreto direttoriale n. 520/III/2001 del 27 dicembre 2001, relativi alle procedure di valutazione dei progetti presentati ai sensi dell'avviso 6/01 sopra richiamato;

Considerate le risorse previste dall'avviso 6/01, misura D1, complessivamente pari ad € 20.658.275,96 per i TEMI Obiettivo 1, 2, 3;

Visto il decreto legislativo n. 29/1993, e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Sono ammessi a finanziamento trentanove progetti, suddivisi per TEMA Obiettivo, presentati ai sensi dell'avviso di cui in premessa, di seguito indicati:

TEMA Obiettivo 1

N.	N. Fasc.	Proponente	Titolo del progetto	Punteggio	Finanziamento pubblico concesso	FSE	FDR
1	28	ECAP E. Romagna S.c. a r.l.	Diamante	785	518.827,44	233.472,35	285.355,09
2	140	Enfap Abruzzo	Tempo al tempo	780	654.867,00	294.690,15	360.176,85
3	142	Step S.p.a. Cons.	Azioni integrate di sistema	775	557.231,17	250.754,03	306.477,14
4	76	Fondaz. reg. P. Seveso	Competenze per il lavoro flessibile	765	503.029,02	226.363,06	276.665,96
5	184	CSA	Nuovi modelli di F. C. nel settore agricolo	740	424.966,56	191.234,95	233.731,61
6	141	Luiss Management	Riform	725	750.148,48	337.566,82	412.581,66
7	117	Innova	Affetti	715	300.000,00	135.000,00	165.000,00
8	172	Forma Conf	Flexo	710	575.333,03	258.899,86	316.433,17
9	12	Cons. Esaco	Caronte	705	514.861,05	231.687,47	283.173,58
10	182	Cons. Novara Europa Form	Novachim	700	352.228,77	158.502,95	193.725,82
				TOTALE . . .	5.151.492,52	2.318.171,64	2.833.320,88

TEMA Obiettivo 2

N.	N. Fasc.	Proponente	Titolo del progetto	Punteggio	Finanziamento pubblico concesso	FSE	FDR
1	179	Enaip	Sole	895	697.920,00	314.064,00	383.856,00
2	58	Ass.Industriali Firenze	TPM	865	345.402,89	155.431,30	189.971,59
3	71	Kantea S.c.r.l	Modello multiregionale promozione delle NICT	820	687.238,87	309.257,49	377.981,38
4	96	Asseforcamere	Kometa	810	745.428,07	335.442,63	409.985,44
5	108	Ist. RSO	Sistema di Knowledge management	800	773.685,35	348.158,41	425.526,94
6	92	Formedil	Il valore dei mestieri nell'edilizia storica	795	328.476,69	147.814,51	180.662,18
7	106	Mafrau	Sperimentazione modelli innovativi di autoistruzione	790	440.016,11	198.007,25	242.008,86
8	113	Inforcoop	E-learning: sviluppo di modelli e metodologie eccellenti	785	619.748,27	278.886,72	340.861,55
9	65	Ass. Smile	FADI-Form a distanza nelle imprese per le NICT	780	720.612,00	324.275,40	396.336,60
10	124	Sogesi	F.C. Formazione della cittadinanza	775	697.217,00	313.747,65	383.469,35
11	89	Cisita	Servizi e-learning integrati per lo sviluppo competenze PMI	770	742.148,56	333.966,85	408.181,71
12	156	Chirone 2000	M-learning: sperimentaz. metodologie di mobile learning	765	447.602,87	201.421,29	246.181,58
13	101	Fondazione Taliercio	E-manager delle piccole imprese	760	496.831,54	223.574,19	273.257,35
14	34	Univ. Cattolica Sacro Cuore Milano	Creazione e diffusione modello formaz. per lavoratori istituti religiosi	755	695.311,09	312.889,99	382.421,10
15	136	Cons Lavoro Ambiente	Flexibile training system	750	723.204,93	325.442,22	397.762,71
16	175	API Formazione	FADE	745	507.860,50	228.537,23	279.323,27
17	35	Inipa	F. C. in rete per piccole e microimprese	740	660.433,24	297.194,96	363.238,28
				TOTALE . . .	10.329.137,98	4.648.112,09	5.681.005,89

TEMA Obiettivo 3

N.	N. Fasc.	Proponente	Titolo del progetto	Punteggio	Finanziamento pubblico concesso	FSE	FDR
1	126	Ass. progetto quadri Cisl	Rete di servizi di F.C.	790	516.456,89	232.405,60	284.051,29
2	167	SFC	Quadass	765	467.851,59	210.533,22	257.318,37
3	54	UGL	Regole condivise per formazione negoziata in impresa	760	270.556,28	121.750,33	148.805,95
4	95	Efeso	Lavoro cooperativo e comunità di pratiche per F.C.	755	499.801,86	224.910,84	274.891,02
5	152	Ist. L. Sturzo	Iter-cultura	750	477.468,51	214.860,83	262.607,68
6	32	Assoconsult	For. C.E.S.	745	439.107,15	197.598,22	241.508,93
7	173	Erfea Piemonte	Concertare la formazione	735	293.636,73	132.136,53	161.500,20
8	75	Cons. Iter	Sviluppare competenze nei quadri sindacali	720	515.888,80	232.149,96	283.738,84
9	149	Anapia Lazio	For. M.A.R.C.I.	710	494.969,08	222.736,09	272.232,99
10	145	IAL	Sviluppo delle competenze dei quadri	695	485.408,00	218.433,60	266.974,40
11	48	Quasco-BO	Raedes	670	439.528,06	197.787,63	241.740,43
12	66	Smile Toscana	Modello di formazione tecnico-professionale per quadri sindacali	665	276.972,52	124.637,63	152.334,89
				TOTALE . . .	5.177.645,47	2.329.940,48	2.847.704,99
				TOTALE GENERALE . . .	20.658.275,97	9.296.224,21	11.362.031,76

Art. 2.

Per l'attuazione dei progetti di cui all'art. 1 sono impegnate risorse complessive pari ad € 20.658.275,97, di cui € 9.296.224,21 a valere sulle risorse del Fondo sociale europeo PON IT 053 PO 007 ed € 11.362.031,76 a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, delibera CIPE del 4 agosto 2000, n. 94, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 3 novembre 2000.

Il finanziamento dei singoli progetti, i proponenti, i TEMI Obiettivi, la ripartizione tra FSE e cofinanziamento nazionale risultano specificati nelle tabelle di cui all'art. 1.

Art. 3.

L'erogazione dei finanziamenti avverrà sottoforma di acconti, pagamenti intermedi e saldi, ai sensi dell'art. 32 del regolamento CE 1260/99 e secondo quanto stabilito nell'atto di concessione da sottoscrivere con i titolari dei progetti e sarà effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze sulla base di comunicazioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, certificanti la sussistenza dei presupposti e delle condizioni per la liquidabilità della spesa.

Roma, 29 marzo 2002

Il dirigente generale: BATTISTONI

02A04530

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

DELIBERAZIONE 24 aprile 2002.

Convocazione delle elezioni dei componenti magistrati del Consiglio superiore della magistratura.

IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Visto l'art. 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'art. 7 della legge 28 marzo 2002, n. 44;

Visto il decreto in data 19 aprile 2002 del Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio superiore della magistratura, con il quale è stato disposto che le votazioni per l'elezione dei componenti magistrati del Consiglio stesso avranno luogo domenica 30 giugno 2002, dalle ore 8 alle ore 20, e proseguiranno il giorno immediatamente successivo, lunedì 1° luglio 2002, dalle ore 8 alle ore 14, presso gli uffici elettorali indicati nell'art. 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'art. 7 della legge 28 marzo 2002, n. 44;

Delibera

la convocazione delle elezioni dei componenti magistrati del Consiglio superiore della magistratura, le cui votazioni avranno luogo domenica 30 giugno 2002, dalle ore 8 alle ore 20, e proseguiranno il giorno immediatamente successivo, lunedì 1° luglio 2002, dalle ore 8 alle ore 14, presso gli uffici elettorali indicati nell'art. 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'art. 7 della legge 28 marzo 2002, n. 44.

Roma, 24 aprile 2002

Il vice presidente: VERDE

02A05208

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 12 aprile 2002.

Trasmissione all'Agenzia delle entrate degli elenchi dei percipienti somme e valori soggetti a ritenuta d'acconto corrisposti negli anni 1996, 1997, 1998, 1999 e 2000 dall'amministrazione della Corte costituzionale, unitamente ai dati delle dichiarazioni modello 730 relative ai periodi di imposta 1996, 1997, 1998, 1999 e 2000 ed alle buste contenenti i modelli 730-1 per i periodi di imposta 1996, 1997, 1998, 1999 e 2000.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

1. Trasmissione all'Agenzia delle entrate degli elenchi dei percipienti somme e valori soggetti a ritenuta d'acconto corrisposti negli anni 1996, 1997, 1998, 1999 e 2000 dall'amministrazione della Corte costituzionale.

1.1. L'amministrazione della Corte costituzionale trasmette all'Agenzia delle entrate gli elenchi nominativi dei percipienti ai quali sono stati corrisposti negli anni 1996, 1997, 1998, 1999 e 2000 somme e valori assoggettati a ritenute d'acconto ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

1.2. Gli elenchi di cui al punto 1.1 relativi all'anno 1996 sono registrati su supporti magnetici secondo le specifiche tecniche indicate nell'allegato *A* al decreto del Ministro delle finanze 1° agosto 1997, concernente le caratteristiche tecniche per la consegna, da parte dei sostituti d'imposta, dei supporti magnetici contenenti i dati relativi alle dichiarazioni modello 770/97 e nell'allegato *A* al presente provvedimento.

1.3. Gli elenchi di cui al punto 1.1 relativi all'anno 1997 sono trasmessi in via telematica secondo le specifiche tecniche indicate nell'allegato *A* al decreto del Ministero delle finanze 17 agosto 1998, concernente l'approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 770/98 e nell'allegato *B* al presente provvedimento.

1.4. Gli elenchi di cui al punto 1.1 relativi all'anno 1998 sono trasmessi in via telematica secondo le specifiche tecniche indicate nell'allegato *A* al decreto del Ministero delle finanze 19 aprile 1999, concernente l'approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 770/99 come modificato dal decreto del Ministero delle finanze 10 settembre 1999 e nell'allegato *C* al presente provvedimento.

1.5. Gli elenchi di cui al punto 1.1 relativi all'anno 1999 sono trasmessi in via telematica secondo le specifiche tecniche indicate nell'allegato *A* al decreto del Ministero delle finanze 10 marzo 2000, concernente l'approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 770/2000 e nell'allegato *D* al presente provvedimento.

1.6. Gli elenchi di cui al punto 1.1 relativi all'anno 2000 sono trasmessi in via telematica secondo le specifiche tecniche indicate nell'allegato *A* al provvedimento dell'Agenzia delle entrate 26 marzo 2001, concernente l'approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 770/2001 e nell'allegato *E* al presente provvedimento.

1.7. I dati di cui ai punti 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, sono trasmessi in via telematica utilizzando il servizio telematico Entratel entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

2. Trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle dichiarazioni modello 730 degli assistiti ai quali sia stata prestata assistenza fiscale per i periodi di imposta 1996, 1997, 1998, 1999 e 2000 dall'amministrazione della Corte costituzionale.

2.1. L'amministrazione della Corte costituzionale trasmette all'Agenzia delle entrate i dati delle dichiarazioni modello 730 per i periodi d'imposta 1996, 1997, 1998, 1999 e 2000 relative ai soggetti ai quali è stata prestata assistenza fiscale negli anni 1997, 1998, 1999, 2000 e 2001.

2.2. I dati di cui al punto 2.1 relativi al periodo d'imposta 1996, sono registrati su supporti magnetici, predisposti secondo le caratteristiche tecniche stabilite nell'allegato *C* al decreto del Ministro delle finanze 29 ottobre 1996, concernente l'approvazione dei modelli 730/97 con le relative istruzioni, come modificato dal decreto del Ministro delle finanze 13 febbraio 1997.

2.3. I dati di cui al punto 2.1 relativi ai periodi d'imposta 1997, 1998, 1999 e 2000 sono trasmessi in via telematica utilizzando il servizio telematico Entratel entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento secondo le specifiche tecniche stabilite rispettivamente:

per il periodo d'imposta 1997, nell'allegato *C* al decreto del Ministro delle finanze 9 gennaio 1998, concernente tra l'altro l'approvazione dei modelli 730/98 e delle relative istruzioni;

per il periodo d'imposta 1998, nell'allegato *A* al decreto del Ministero delle finanze 19 aprile 1999, concernente l'approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 730/99, così come modificato dall'allegato *A* al decreto del Ministero delle finanze del 30 giugno 1999 e dall'allegato *B* al decreto del Ministero delle finanze 10 settembre 1999;

per il periodo d'imposta 1999, nell'allegato *A* al decreto del Ministero delle finanze 14 marzo 2000, concernente l'approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 730/2000;

per il periodo d'imposta 2000, nell'allegato *A* al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 28 marzo 2001, concernente l'approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 730/2001.

3. Consegna dei supporti magnetici.

3.1. I supporti magnetici di cui ai precedenti punti 1.2 e 2.2 sono consegnati direttamente entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, all'Agenzia delle entrate, Direzione centrale sistemi e processi - Ufficio sistemi e processi tributari, via Mario Carucci n. 85 - 00143 Roma, accompagnati da apposita distinta, redatta, in duplice esemplare, secondo lo schema di cui all'allegato *F* al presente provvedimento.

4. Consegna delle buste contenenti i modelli 730-1 relative ai soggetti ai quali è stata prestata assistenza fiscale per i periodi d'imposta 1996, 1997, 1998, 1999 e 2000.

4.1. L'amministrazione della Corte costituzionale consegna le buste contenenti i modelli 730-1 prodotti dai soggetti ai quali è stata prestata assistenza fiscale negli anni 1997, 1998, 1999, 2000 e 2001, relativi ai periodi d'imposta 1996, 1997, 1998, 1999 e 2000, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, al Centro operativo di Pescara, via Rio Sparto n. 21 - 65100 Pescara, accompagnate da apposita distinta, redatta in duplice esemplare, secondo lo schema di cui all'allegato *G*; al presente provvedimento. Le buste devono essere raggruppate in pacchi e su ciascun pacco, numerato progressivamente, devono essere indicati i dati identificativi e il codice fiscale dell'amministrazione.

Motivazioni.

Il presente provvedimento, viene emanato in base all'art. 4, comma 6-*bis,* del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni.

Il predetto art. 4, comma 6-*bis,* prevede sostanzialmente che i soggetti indicati all'art. 29, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenuta alla fonte, comunicano all'Agenzia delle entrate mediante appositi elenchi i dati fiscali e previdenziali dei percipienti.

Il presente provvedimento si rende altresì necessario per la comunicazione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai conguagli a credito o a debito, di cui all'art. 19 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164.

Il provvedimento in esame è emanato previa intesa con la presidenza della Corte costituzionale per la definizione del contenuto, termini e modalità delle comunicazioni acquisita con nota della Corte costituzionale del 23 gennaio 2002, prot. n. 0309 AA.GG.11.7.2.

Le comunicazioni disciplinate dal presente provvedimento, concernono gli elenchi dei percipienti somme e valori soggetti a ritenuta d'acconto corrisposte negli anni di imposta 1996 1997, 1998, 1999 e 2000, nonché i dati relativi alle dichiarazioni modello 730 degli assistiti ai quali è stata prestata assistenza fiscale negli anni 1997, 1998, 1999, 2000 e 2001.

Vengono, inoltre, disciplinate le modalità di invio delle buste contenenti i modelli 730-1 prodotti dai soggetti ai quali è stata prestata assistenza fiscale negli anni 1997, 1998, 1999, 2000 e 2001 da parte dell'amministrazione della Corte costituzionale.

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*; art. 73, comma 4);

statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 febbraio 2001.

Disciplina normativa di riferimento:

decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni: regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto (art. 4, comma 6-*bis*);

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni: disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi (art. 29, terzo comma);

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni: disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale;

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241: norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, recante la revisione della disciplina dei centri di assistenza fiscale (art. 37);

decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 12 agosto 1998: modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, come modificato dal decreto del Ministero delle finanze 24 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1999, nonché dal decreto del Ministero delle finanze 29 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 2000;

decreto del Ministro delle finanze 29 ottobre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 185 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 31 ottobre 1996: approvazione del modello 730/97 con le relative istruzioni;

decreto del Ministro delle finanze 13 febbraio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 17 febbraio 1997: modifiche ai decreti ministeriali del 29 ottobre 1996 di approvazione dei modelli 101, 102 e 730/97;

decreto del Ministro delle finanze 14 febbraio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 35 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 15 febbraio 1997: approvazione del modello 770/97 con relative istruzioni;

decreto del Ministro delle finanze 1° agosto 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 163 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 18 agosto 1997: caratteristiche tecniche per la consegna, da parte dei sostituti d'imposta, dei supporti magnetici contenenti i dati relativi alle dichiarazioni del modello 770/97;

decreto del Ministro delle finanze 9 gennaio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 10 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 19 gennaio 1998: approvazione tra l'altro del modello 730/98 e delle relative istruzioni;

decreto del Ministero delle finanze 7 aprile 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 67 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1998: approvazione del modello 770/98 con relative istruzioni;

decreto del Ministero delle finanze 17 agosto 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 153 alla *Gaz-*

zetta Ufficiale n. 209 dell'8 settembre 1998: specifiche tecniche per la consegna, da parte dei sostituti d'imposta, dei supporti magnetici contenenti i dati relativi alle dichiarazioni del modello 770/98;

decreto del Ministero delle finanze 2 marzo 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 46 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 1999: approvazione del modello 730/99 e delle relative istruzioni;

decreto del Ministero delle finanze 19 aprile 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 83 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 27 aprile 1999: approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 730/99;

decreto del Ministero delle finanze 2 marzo 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 46 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 1999: approvazione del modello 770/99 con relative istruzioni;

decreto del Ministero delle finanze 19 aprile 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 84 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 28 aprile 1999, come modificato dal decreto del Ministero delle finanze 10 settembre 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 179 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 4 ottobre 1999: specifiche tecniche per la trasmissione in via telematica, da parte dei sostituti d'imposta, dei dati relativi alle dichiarazioni del modello 770/99;

decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 dell'11 giugno 1999, e successive modificazioni: regolamento recante norme per l'assistenza fiscale ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

decreto del Ministero delle finanze 30 giugno 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 7 luglio 1999: integrazione tra l'altro delle caratteristiche tecniche dei dati delle dichiarazioni dei redditi modello 730/99;

decreto del Ministero delle finanze 10 settembre 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 179 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 4 ottobre 1999: integrazione tra l'altro delle specifiche tecniche per la trasmissione dei dati contenuti nel modello 730/99;

decreto del Ministero delle finanze 17 gennaio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario n. 17 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 24 gennaio 2000: approvazione del modello 730/2000 e relative istruzioni;

decreto del Ministero delle finanze 20 dicembre 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 231 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 30 dicembre 1999: approvazione del modello 770/2000 con relative istruzioni;

decreto del Ministero delle finanze 10 marzo 2000, pubblicato nel supplemento ordinario n. 46 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2000: specifiche tecniche per la trasmissione in via telematica, da parte dei sostituti d'imposta, dei dati relativi alle dichiarazioni del modello 770/2000;

decreto del Ministero delle finanze 14 marzo 2000, pubblicato nel supplemento ordinario n. 50 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2000: approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 730/2000;

provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate 25 gennaio 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 25 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2001: approvazione del modello 730/2001 e relative istruzioni;

provvedimento dell'Agenzia delle entrate 31 gennaio 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 36 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 2001: approvazione del modello 770/2001 con relative istruzioni;

povvedimento dell'Agenzia delle entrate 26 marzo 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 86 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 2001: approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 770/2001;

provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 28 marzo 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 75 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 7 aprile 2001: approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 730/2001.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2002

Il direttore dell'Agenzia: FERRARA

ALLEGATO *A*

CONTENUTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DATI DEGLI ELENCHI DEI PERCIPIENTI RELATIVI ALL'ANNO 1996 DA TRASMETTERE ALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA SU SUPPORTO MAGNETICO.

Premessa.

Le comunicazioni, relative agli elenchi dei percipienti da trasmettere all'Amministrazione finanziaria su supporto magnetico, riportano i dati anagrafici dell'amministrazione, nonché i dati anagrafici e contabili dei percipienti somme e valori, secondo le istruzioni per la compilazione dei modelli 770/97 approvate con il decreto del Ministro delle finanze del 14 febbraio 1997 (*Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 38 del 15 febbraio 1997), concernente l'approvazione del modello 770/97.

Il contenuto e le caratteristiche tecniche dei dati delle comunicazioni sono riportate nell'allegato *A* al decreto del Ministro delle finanze del 1° agosto 1997, concernente le caratteristiche tecniche per la consegna da parte dei sostituti d'imposta dei supporti magnetici relativi al modello 770/97.

Devono inoltre essere osservate le ulteriori prescrizioni di seguito esposte.

Caratteristiche tecniche della fornitura.

Le specifiche di registrazione dei supporti magnetici sono quelle previste nel citato allegato *A*.

I tipi di supporto utilizzabili sono i dischetti magnetici e i nastri magnetici a cartuccia. Nel caso di utilizzo di dischetti magnetici il nome da assegnare al file del dischetto è COS1997 e deve essere l'unico file contenuto nel dischetto.

Su ciascun volume (dischetto magnetico o nastro a cartuccia) deve essere apposta, a cura del soggetto che predispone il supporto, una etichetta esterna che, per quanto riguarda le informazioni anagrafiche, riporti il codice fiscale, la denominazione e la sede dell'Amministrazione mittente, e per quanto riguarda l'oggetto, riporti «Elenchi percipienti compensi erogati da amministrazione Corte costituzionale - Anno corresponsione emolumenti 1996».

La confezione del plico contenente i supporti deve presentare all'esterno un'etichetta contenente i dati dell'amministrazione mittente e l'oggetto sopra descritti.

Contenuto della fornitura su supporto magnetico.

Ciascun volume della fornitura su supporto magnetico si compone dei seguenti record fissi lunghi 630 caratteri:

un record di testa (tipo record «AA») del volume, relativo al mittente;

un record (tipo record «AB») contenente i dati anagrafici dell'amministrazione;

più record di dettaglio contenenti i dati dei percipienti somme e valori.

In particolare tali record si suddividono in:

record di tipo «AP» contenente i dati relativi ai percipienti reddito di lavoro dipendente;

record di tipo «AQ» contenente i dati relativi alle operazioni di conguaglio operate nei mesi da agosto a dicembre 1996 in conseguenza dell'assistenza fiscale;

record di tipo «AT» contenente i dati relativi all'assistenza fiscale prestata nell'anno 1996 e nell'anno 1997;

record di tipo «BB» contenente i dati relativi alle indennità di fine rapporto di lavoro dipendente;

record di tipo «CC» contenente i dati relativi ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;

record di tipo «DD» contenente i dati relativi ai redditi di lavoro autonomo ed altri redditi non soggetti al contributo del dieci per cento;

record di tipo «DE» contenente i dati relativi alle provvigioni non soggette al contributo del dieci per cento;

record di tipo «DF» contenente i dati relativi ai redditi di lavoro autonomo e alle provvigioni soggetti al contributo del dieci per cento;

record di tipo «EE» contenente i dati relativi ai redditi di capitale e ai contributi degli enti pubblici;

record di tipo «FG» contenente i dati relativi alle somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo;

e un record di coda (tipo record «ZZ») del volume.

Di seguito vengono riportate solo le modificazioni al contenuto informativo dei record inseriti nella fornitura su supporto magnetico, già dettagliato nell'allegato *A* al decreto del Ministro delle finanze del 1° agosto 1997 sopra citato.

1. *Record di tipo* «AA».

Il campo 3 «Codice della fornitura» vale COS97.

2. *Record di tipo* «AP».

Il campo 26 «Filler» (posizione 552-627; lunghezza 76) deve essere valorizzato secondo quanto segue, in relazione al personale in sevizio e in quiescenza che gode di trattamento di pensione erogato da D.P.T.:

Pos.	Lung.	Descrizione	Conf.
552	1	Segnalazione percipiente D.P.T. Vale 1 per tali percipienti Vale 0 altrimenti	NU
553-563	11	Codice fiscale D.P.T.: Codice fiscale della direzione provinciale del tesoro che eroga tali somme	NU
564-627	64	Filler (deve essere impostato a spazi)	AN

3. *Record di tipo* «CC».

Il campo 14 «Causale» assume, oltre ai valori già previsti nell'allegato *A* al decreto del Ministro delle finanze già citato, gli ulteriori valori:

L - indennità a giudice costituzionale;

M - assegno vitalizio a giudice costituzionale.

4. *Record di tipo* «ZZ».

Il campo 3 «Codice della fornitura» vale COS97.

ALLEGATO *B*

CONTENUTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DATI DEGLI ELENCHI DEI PERCIPIENTI RELATIVI ALL'ANNO 1997 DA TRASMETTERE ALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA IN VIA TELEMATICA.

Premessa.

Le comunicazioni, relative agli elenchi dei percipienti da trasmettere all'Amministrazione finanziaria in via telematica, riportano i dati anagrafici dell'amministrazione, nonché i dati anagrafici e contabili dei percipienti somme e valori, secondo le istruzioni per la compilazione dei modelli 770/98 approvate con il decreto del Ministero delle finanze 7 aprile 1998 (*Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1998 supplemento ordinario n. 67), concernente l'approvazione del modello 770/98.

Il contenuto e le caratteristiche tecniche dei dati delle comunicazioni sono riportate nel decreto del Ministero delle finanze 17 agosto 1998, concernente l'approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione del modello 770/98 (*Gazzetta Ufficiale* n. 209 dell'8 settembre 1998 supplemento ordinario n. 153).

Devono inoltre essere osservate le ulteriori prescrizioni di seguito esposte.

Contenuto della fornitura.

Ciascun record presente nella fornitura è contraddistinto da uno specifico «tipo-record» che ne individua il contenuto e che determina l'ordinamento all'interno della fornitura stessa.

I record previsti per la fornitura delle dichiarazioni modello 770/98 sono:

record di tipo «A»: è il record di testa della fornitura e contiene i dati identificativi della fornitura e del soggetto responsabile dell'invio telematico (fornitore);

record di tipo «E»: è il record contenente i dati anagrafici del contribuente e gli altri dati del modello base;

record di tipo «F»: è il record contenente i dati relativi ai percipienti redditi di lavoro dipendente e assimilati erogati dal sostituto d'imposta;

record di tipo «G»: è il record contenente i dati relativi ai percipienti redditi diversi dal lavoro dipendente e assimilati erogati dal sostituto d'imposta;

record di tipo «H»: è il record contenente i dati delle ritenute, dei versamenti ed altre informazioni relative al sostituto d'imposta;

record di tipo «Z»: è il record di coda della fornitura e contiene alcuni dati riepilogativi della fornitura stessa.

Di seguito vengono riportate solo le modificazioni al contenuto informativo dei record inseriti nella fornitura.

Quadro SA.

Il campo 11 «Qualifica» assume, oltre ai valori già previsti nel citato decreto del Ministero delle finanze 17 agosto 1998, gli ulteriori valori:

18 - indennità a giudice costituzionale;

19 - assegno vitalizio a giudice costituzionale.

In relazione al personale in servizio e in quiescenza che gode di trattamento di pensione erogato da D.P.T., oltre ai dati già previsti nel citato decreto del Ministero delle finanze 17 agosto 1998, sono previsti i seguenti punti:

Quadro riga colonna	Descrizione	Configurazione	Valori ammessi
SA0256	Codice fiscale D.P.T.	16 AN	
SA0257	Segnalazione percipiente D.P.T.	1 NU	Vale 1 per tali percipienti, vale 0 altrimenti
SA0356	Codice fiscale D.P.T.	16 AN	
SA0357	Segnalazione percipiente D.P.T.	1 NU	Vale 1 per tali percipienti, vale 0 altrimenti
SA0456	Codice fiscale D.P.T.	16 AN	
SA0457	Segnalazione percipiente D.P.T.	1 NU	Vale 1 per tali percipienti, vale 0 altrimenti
SA0556	Codice fiscale D.P.T.	16 AN	
SA0557	Segnalazione percipiente D.P.T.	1 NU	Vale 1 per tali percipienti, vale 0 altrimenti

ALLEGATO *C*

CONTENUTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DATI DEGLI ELENCHI DEI PERCIPIENTI RELATIVI ALL'ANNO 1998 DA TRASMETTERE ALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA IN VIA TELEMATICA.

Premessa.

Le comunicazioni, relative agli elenchi dei percipienti da trasmettere all'Amministrazione finanziaria in via telematica, riportano i dati anagrafici dell'amministrazione, nonché i dati anagrafici e contabili dei percipienti somme e valori, secondo le istruzioni per la compilazione dei modelli 770/99 approvate con il decreto del Ministero delle finanze 2 marzo 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 1999 supplemento ordinario n. 46), concernente l'approvazione del modello 770/99.

Il contenuto e le caratteristiche tecniche dei dati delle comunicazioni sono riportate nel decreto del Ministero delle finanze 19 aprile 1999, concernente l'approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione del modello 770/99 (*Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 28 aprile 1999 supplemento ordinario n. 84).

Devono inoltre essere osservate le ulteriori prescrizioni di seguito esposte.

Contenuto della fornitura.

Ciascun record presente nella fornitura è contraddistinto da uno specifico «tipo-record» che ne individua il contenuto e che determina l'ordinamento all'interno della fornitura stessa.

I record previsti per la fornitura delle dichiarazioni modello 770/99 sono:

record di tipo «A»: è il record di testa della fornitura e contiene i dati identificativi della fornitura e del soggetto responsabile dell'invio telematico (fornitore);

record di tipo «B»: è il record contenente i dati anagrafici del contribuente e gli altri dati del modello base;

record di tipo «F»: è il record contenente i dati relativi ai percipienti redditi di lavoro dipendente e assimilati erogati dal sostituto d'imposta e i dati relativi all'assistenza fiscale prestata nel 1998;

record di tipo «G»: è il record contenente i dati relativi ai percipienti redditi diversi dal lavoro dipendente e assimilati erogati dal sostituto d'imposta;

record di tipo «H»: è il record contenente i dati riassuntivi e i dati relativi alle ritenute e ai versamenti nonché altre informazioni relative al sostituto d'imposta;

record di tipo «Z»: è il record di coda della fornitura e contiene alcuni dati riepilogativi della fornitura stessa.

Di seguito vengono riportate solo le modificazioni al contenuto informativo dei record inseriti nella fornitura.

Quadro SA.

Il campo 9, lettera *d),* «Qualifica» assume, oltre ai valori già previsti nel citato decreto del Ministero delle finanze 19 aprile 1999, gli ulteriori valori:

T1 - indennità a giudice costituzionale;

T2 - assegno vitalizio a giudice costituzionale.

In relazione al personale in servizio e in quiescenza che gode di trattamento di pensione erogato da D.P.T., oltre ai dati già previsti nel citato decreto del Ministero delle finanze 19 aprile 1999, sono previsti i seguenti punti:

Quadro riga colonna	Descrizione	Formato	Valori ammessi
SA002121	Codice fiscale D.P.T.	AN	
SA002122	Segnalazione percipiente D.P.T.	CB	Vale 1 per tali percipienti, vale 0 altrimenti
SA003121	Codice fiscale D.P.T.	AN	
SA003122	Segnalazione percipiente D.P.T.	CB	Vale 1 per tali percipienti, vale 0 altrimenti

ALLEGATO *D*

CONTENUTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DATI DEGLI ELENCHI DEI PERCIPIENTI RELATIVI ALL'ANNO 1999 DA TRASMETTERE ALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA IN VIA TELEMATICA.

Premessa.

Le comunicazioni, relative agli elenchi dei percipienti da trasmettere all'Amministrazione finanziaria in via telematica, riportano i dati anagrafici dell'amministrazione, nonché i dati anagrafici e contabili dei percipienti somme e valori, secondo le istruzioni per la compilazione dei modelli 770/2000 approvate con il decreto del Ministero delle finanze 20 dicembre 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 30 dicembre 1999 supplemento ordinario n. 231), concernente l'approvazione del modello 770/2000.

Il contenuto e le caratteristiche tecniche dei dati delle comunicazioni sono riportate nel decreto del Ministero delle finanze 10 marzo 2000, concernente l'approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione del modello 770/2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2000 supplemento ordinario n. 46).

Devono inoltre essere osservate le ulteriori prescrizioni di seguito esposte.

Contenuto della fornitura.

Ciascun record presente nella fornitura è contraddistinto da uno specifico «tipo-record» che ne individua il contenuto e che determina l'ordinamento all'interno della fornitura stessa.

I record previsti per la fornitura delle dichiarazioni modello 770/2000 sono:

record di tipo «A»: è il record di testa della fornitura e contiene i dati identificativi della fornitura e del soggetto responsabile dell'invio telematico (fornitore);

record di tipo «B»: è il record contenente i dati relativi al frontespizio;

record di tipo «E»: è il record contenente i dati relativi ai quadri del modello 770/2000;

record di tipo «Z»: è il record di coda della fornitura e contiene alcuni dati riepilogativi della fornitura stessa.

Di seguito vengono riportate solo le modificazioni al contenuto informativo dei record inseriti nella fornitura.

Quadro SA.

Il campo 12 «Qualifica» assume, oltre ai valori già previsti nel citato decreto del Ministero delle finanze 10 marzo 2000, gli ulteriori valori:

T1 - indennità a giudice costituzionale;

T2 - assegno vitalizio a giudice costituzionale.

In relazione al personale in servizio e in quiescenza che gode di trattamento di pensione erogato da D.P.T., oltre ai dati già previsti nel citato decreto del Ministero delle finanze 10 marzo 2000, sono previsti i seguenti punti:

Quadro riga colonna	Descrizione	Formato	Valori ammessi
SA002229	Codice fiscale I.N.P.D.A.P.	AN	
SA002230	Segnalazione percipiente I.N.P.D.A.P.	CB	Vale 1 per tali percipienti, vale 0 altrimenti

ALLEGATO *E*

CONTENUTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DATI DEGLI ELENCHI DEI PERCIPIENTI RELATIVI ALL'ANNO 2000 DA TRASMETTERE ALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA IN VIA TELEMATICA.

Premessa.

Le comunicazioni, relative agli elenchi dei percipienti da trasmettere all'Amministrazione finanziaria in via telematica, riportano i dati anagrafici dell'amministrazione, nonché i dati anagrafici e contabili dei percipienti somme e valori, secondo le istruzioni per la compilazione dei modelli 770/2001 approvate con il provvedimento dell'Agenzia delle entrate 31 gennaio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 2001 supplemento ordinario n. 36), concernente l'approvazione del modello 770/2001.

Il contenuto e le caratteristiche tecniche dei dati delle comunicazioni sono riportate nel provvedimento dell'Agenzia delle entrate 26 marzo 2001, concernente l'approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione del modello 770/2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 2001 supplemento ordinario n. 86).

Devono inoltre essere osservate le ulteriori prescrizioni di seguito esposte.

Contenuto della fornitura.

Ciascun record presente nella fornitura è contraddistinto da uno specifico «tipo-record» che ne individua il contenuto e che determina l'ordinamento all'interno della fornitura stessa.

I record previsti per la fornitura delle dichiarazioni modello 770/2001 sono:

record di tipo «A»: è il record di testa della fornitura e contiene i dati identificativi della fornitura e del soggetto responsabile dell'invio telematico (fornitore);

record di tipo «B»: è il record contenente i dati anagrafici del contribuente e gli altri dati del modello base;

record di tipo «E»: è il record contenente i dati relativi ai quadri del modello 770/2001;

record di tipo «Z»: è il record di coda della fornitura e contiene alcuni dati riepilogativi della fornitura stessa.

Di seguito vengono riportate solo le modificazioni al contenuto informativo dei record inseriti nella fornitura.

Quadro SA.

Il campo 12 «Qualifica» assume, oltre ai valori già previsti nel citato provvedimento dell'Agenzia delle entrate 26 marzo 2001, gli ulteriori valori:

T1 - indennità a giudice costituzionale;

T2 - assegno vitalizio a giudice costituzionale.

In relazione al personale in servizio e in quiescenza che gode di trattamento di pensione erogato da D.P.T., oltre ai dati già previsti nel citato provvedimento dell'Agenzia delle entrate 26 marzo 2001, sono previsti i seguenti punti:

Quadro riga colonna	Descrizione	Formato	Valori ammessi
SA002246	Codice fiscale I.N.P.D.A.P.	AN	
SA002247	Segnalazione percipiente I.N.P.D.A.P.	CB	Vale 1 per tali percipienti, vale 0 altrimenti

ALLEGATO *F*

ALL AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Centrale Sistemi e Processi
Ufficio Sistemi e Processi Tributari
VIA M. CARUCCI, 85 - 00143 ROMA

BOLLA DI CONSEGNA DELLA FORNITURA RELATIVA ALLE COMUNICAZIONI AI SENSI DELL ART. 4, COMMA 6 BIS, DEL D.P.R. 322/98 E ALLE DICHIARAZIONI MOD. 730 DEI SOGGETTI ASSISTITI DALL AMMINISTRAZIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE

PERIODO D IMPOSTA **1996**

AMMINISTRAZIONE MITTENTE

CODICE FISCALE | DENOMINAZIONE | CODICE ATTIVITÀ

COMUNE | PROV. | INDIRIZZO | C.A.P.

DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

NOTIZIE RELATIVE AI SUPPORTI MAGNETICI CON I DATI DELLE COMUNICAZIONI

NASTRI A CARTUCCIA ______ DISCHETTI ______

NUMERO TOTALE DEI PERCIPIENTI REGISTRATI NEI SUPPORTI MAGNETICI ______

NOTIZIE RELATIVE AI SUPPORTI MAGNETICI DEI MODELLI 730

NASTRI A CARTUCCIA ______ DISCHETTI ______

NUMERO DICHIARAZIONI MOD. 730 REGISTRATE NEI SUPPORTI MAGNETICI ______

DATA ______________ FIRMA ______________

PER RICEVUTA

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Centrale Sistemi e Processi
Ufficio Sistemi e Processi Tributari
VIA M. CARUCCI, 85 - 00143 ROMA

DATA TIMBRO FIRMA

ALLEGATO *G*

AL CENTRO OPERATIVO
DI PESCARA
Via Rio Sparto, 21 - 65100 Pescara

BOLLA DI CONSEGNA DELLE BUSTE CONTENENTI IL MOD. 730-1
DEI SOGGETTI ASSISTITI DALL AMMINISTRAZIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE

PERIODO D IMPOSTA ☐ **1996**
☐ **1997**
☐ **1998**
☐ **1999**
☐ **2000**

AMMINISTRAZIONE MITTENTE

CODICE FISCALE DENOMINAZIONE CODICE ATTIVITÀ

COMUNE PROV. INDIRIZZO C.A.P.

NOTIZIE RELATIVE ALLE BUSTE MOD. 730-1

NUMERO PACCHI DI BUSTE ______ NUMERO DI BUSTE ______

DATA ____________ FIRMA ____________

PER RICEVUTA

AL CENTRO OPERATIVO
DI PESCARA
Via Rio Sparto, 21 - 65100 Pescara

DATA ____________ TIMBRO ☐ FIRMA ____________

02A04771

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 47 del 25 febbraio 2002)**, coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2002, n. 75)** in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4), **recante: «Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità degli enti locali».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

1. Ai soli fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio finanziario 2002, l'ipotesi di scioglimento di cui all'articolo 141, comma 1, lettera *c)*, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, *di cui al* decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è disciplinata dalle disposizioni del presente articolo.

2. Trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, il prefetto nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tale caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, il prefetto assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente e inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.

3. Fermo restando, per le finalità previste dal presente decreto, che spetta agli statuti degli enti locali disciplinare le modalità di nomina del commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio *non oltre il termine di cinquanta giorni dalla scadenza di quello prescritto per l'approvazione del bilancio stesso*, nell'ipotesi di cui all'articolo 141, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, *di cui al* decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla predetta nomina provvede il prefetto nei soli casi in cui lo statuto dell'ente non preveda diversamente.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 141, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali):

«Art. 141 *(Scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali)*. — 1. I consigli comunali e provinciali vengono sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno:

a) quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico;

b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:

1) impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del sindaco o del presidente della provincia;

2) dimissioni del sindaco o del presidente della provincia;

3) cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il sindaco o il presidente della provincia;

4) riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del consiglio;

c) quando non sia approvato nei termini il bilancio.

2. Nella ipotesi di cui alla lettera *c)* del comma 1, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, l'organo regionale di controllo nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, l'organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.».

Art. 2.

1. A valere sul fondo ordinario per province e comuni, come risultante per l'anno 2002 in base alla legislazione vigente, sono destinati al finanziamento delle unioni di comuni per l'anno 2001 ulteriori 20 milioni di euro.

1-bis. All'articolo 41, comma 1, terzo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo le parole: «con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare», sono inserite le seguenti: «di concerto con il Ministero dell'interno».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 41, comma 1 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), come modificato dalla presente legge:

«Art. 41 *(Finanza degli enti territoriali)*. — 1. Al fine di contenere il costo dell'indebitamento e di monitorare gli andamenti di finanza pubblica, il Ministero dell'economia e delle finanze coordina l'accesso al mercato dei capitali delle province, dei comuni, delle unioni di comuni, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle comunità isolane, di cui all'art. 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché dei consorzi tra enti territoriali e delle regioni. A tal fine i predetti enti comunicano periodicamente allo stesso Ministero i dati relativi alla propria situazione finanziaria. Il contenuto e le modalità del coordinamento nonché dell'invio dei dati sono stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare *di concerto con il Ministero dell'interno* sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sono approvate le norme relative all'ammortamento del debito e all'utilizzo degli strumenti derivati da parte dei succitati enti.».

Art. 2-bis.

1. Il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, analogamente a quanto previsto dall'articolo 10 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, non è dovuto per le insegne di esercizio delle attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, per la superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

2. Le minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, ragguagliate per ciascun comune all'entità riscossa nell'esercizio 2001, sono integralmente rimborsate al comune dallo Stato secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno. I trasferimenti aggiuntivi così determinati non sono soggetti a riduzione per effetto di altre disposizioni di legge.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, valutato in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Per le insegne di esercizio di superficie complessiva superiore ai 5 metri quadrati l'imposta o il canone sono dovuti per l'intera superficie.

6. Si definisce insegna di esercizio la scritta di cui all'articolo 47, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che abbia la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell'attività economica. In caso di pluralità di insegne l'esenzione è riconosciuta nei limiti di superficie di cui al comma 1.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 62, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali):

«1. I comuni possono, con regolamento adottato a norma dell'art. 52, escludere l'applicazione, nel proprio territorio, dell'imposta comunale sulla pubblicità di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sottoponendo le iniziative pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente ad un regime autorizzatorio e assoggettandole al pagamento di un canone in base a tariffa.».

— Si riporta il testo dell'art. 10, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (per l'argomento vedasi note all'art. 2):

«Art. 10 *(Modificazioni all'imposta sulle insegne di esercizio)*. — 1. Al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, recante disposizioni in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

2. *a)* all'art. 3, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. In deroga all'art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno";

b) all'art. 4, comma 1, concernente la facoltà di determinazione delle tariffe da parte dei comuni, sono soppresse le seguenti parole: "delle prime tre classi";

c) all'art. 17, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"*1-bis.* L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono prevedere l'esenzione dal pagamento dell'imposta per le insegne di esercizio anche di superficie complessiva superiore al limite di cui al periodo precedente";

d) all'art. 24, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"5-bis. I comuni, ai fini dell'azione di contrasto del fenomeno dell'installazione di impianti pubblicitari e dell'esposizione di mezzi pubblicitari abusivi, adottano un piano specifico di repressione dell'abusivismo, di recupero e riqualificazione con interventi di arredo urbano, e disciplinano nel proprio regolamento misure di definizione bonaria di accertamenti e contenziosi in materia di imposta di pubblicità, che tendano a favorire l'emersione volontaria dell'abusivismo anche attraverso l'applicazione di sanzioni ridotte o sostituite da prescrizioni di recupero e riqualificazione a carico dei responsabili. A tal fine, il funzionario responsabile e i concessionari di cui all'art. 11, rispettivamente commi 1 e 3, possono utilizzare, previa convenzione non onerosa, le banche dati in titolarità o gestione di soggetti pubblici o loro concessionari utili agli accertamenti incrociati per assicurare tempestività ed efficienza dell'azione di contrasto ai fenomeni abusivi. I concessionari di cui all'art. 11, comma 3, sono tenuti, a richiesta del comune e previa integrazione contrattuale, a fornire assistenza alla formazione e redazione del piano ed a svolgere le conseguenti attività di servizi e forniture, anche di arredo urbano. Gli accertamenti non definitivi e i procedimenti contenziosi pendenti concernenti violazioni in materia di imposta di pubblicità commesse fino al 30 settembre 2001, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 145, commi 55 e 56, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono essere definiti bonariamente ai sensi del presente comma".

2. I comuni che abbiano in corso di esecuzione rapporti di concessione del servizio di accertamento e di riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni possono avvalersi, previa rinegoziazione dei contratti in essere, dei titolari dei medesimi rapporti anche per la riscossione di altre entrate comunali e per le relative attività propedeutiche, connesse o complementari.

3. Le minori entrate derivanti dall'attuazione dell'art. 17, comma 1-*bis*, primo periodo, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, introdotto dal comma 1 del presente articolo, ragguagliate per ciascun comune all'entità riscossa nell' esercizio 2001, sono integralmente rimborsate al comune dallo Stato secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno. I trasferimenti aggiuntivi così determinati non sono soggetti a riduzione per effetto di altre disposizioni di legge.

4. In relazione alle competenze attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza locale, i trasferimenti erariali di cui al comma 3 sono disposti a favore dei citati enti, che provvedono all'attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei rispettivi territori nel rispetto dello statuto speciale e delle norme di attuazione.

5. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 52, il comma 7 è abrogato;

b) all'art. 62, comma 2, lettera *d)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "in modo che detta tariffa, comprensiva dell'eventuale uso di aree comunali, non ecceda di oltre il 25 per cento le tariffe stabilite ai sensi del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, per l'imposta comunale sulla pubblicità in relazione all'esposizione di cui alla lettera *a)* e deliberate dall'amministrazione comunale nell'anno solare antecedente l'adozione della delibera di sostituzione dell'imposta comunale sulla pubblicità con il canone".».

— Si riporta il testo dell'art. 47, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada):

«1. Si definisce "insegna di esercizio" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.».

Art. 3.

1. Il comma 2 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è sostituito dal seguente:

«*2.* Per le medesime finalità e nei limiti stabiliti dal comma 1, il complesso delle spese correnti, per l'anno 2002, rilevanti ai fini del calcolo del disavanzo

finanziario di cui al comma 1, non può superare l'ammontare degli impegni a tale titolo assunti nell'anno 2000 aumentati del 6 per cento.».

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è inserito il seguente:

«*4-bis.* Ai fini del rispetto dei limiti di cui ai commi 2 e 4, per gli enti che hanno esternalizzato i servizi *negli anni 1997, 1998, 1999 e 2000*, la spesa corrente per l'anno 2000, relativa a tali servizi, è convenzionalmente commisurata alla spesa corrente sostenuta nell'anno precedente l'esternalizzazione, nel caso in cui tale spesa sia stata superiore. Il complesso delle spese correnti per l'anno 2002 deve essere, altresì, calcolato al netto delle maggiori spese conseguenti a impostazioni contabili *determinate sulla media degli anni 2000 e 2001 relative alla gestione dei servizi a carattere imprenditoriale a decorrere dall'anno 2003.*».

2-bis. Al comma 9, secondo periodo dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo le parole: "l'importo dei trasferimenti" è inserita la seguente: "correnti" e sono aggiunte, in fine le parole: ", e comunque non oltre il 25 per cento dei suddetti trasferimenti".

3. Al comma 13 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: «entro il mese di febbraio 2002», sono sostituite dalle seguenti: «entro il mese di aprile 2002».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo integrale dell'art. 24, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (per l'argomento vedasi note all'art. 2), come modificato dalla presente legge:

«Art. 24 *(Patto di stabilità interno per province e comuni)*. — 1. Ai fini del concorso delle autonomie locali al rispetto degli obblighi comunitari della Repubblica ed alla conseguente realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2002-2004, per l'anno 2002 il disavanzo di ciascuna provincia e di ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti computato ai sensi del comma 1 dell'art. 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, non potrà essere superiore a quello dell'anno 2000 aumentato del 2,5 per cento.

2. Per le medesime finalità e nei limiti stabiliti dal comma 1, il complesso delle spese correnti, per l'anno 2002, rilevanti ai fini del calcolo del disavanzo finanziario di cui al comma 1, non può superare l'ammontare degli impegni a tale titolo assunti nell'anno 2000 aumentati del 6 per cento.

3. Sono escluse dall'applicazione del comma 2 le spese correnti connesse all'esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o delegate sulla base di modificazioni legislative intervenute a decorrere dall'anno 2000 o negli anni successivi, nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali.

4. Le limitazioni percentuali di incremento di cui al comma 2 si applicano anche al complesso dei pagamenti per spese correnti, come definite dai commi 2 e 3, con riferimento ai pagamenti effettuati nell'esercizio finanziario 2000.

4-bis. Ai fini del rispetto dei limiti di cui ai commi 2 e 4, per gli enti che hanno esternalizzato i servizi negli anni 1997, 1998, 1999 e 2000, la spesa corrente per l'anno 2000, relativa a tali servizi, è convenzionalmente commisurata alla spesa corrente sostenuta nell'anno precedente l'esternalizzazione, nel caso in cui tale spesa sia stata superiore. Il complesso delle spese correnti per l'anno 2002 deve essere, altresì, calcolato al netto delle maggiori spese conseguenti a impostazioni contabili determinate sulla media degli anni 2000 e 2001 relativa alla gestione dei servizi a carattere imprenditoriale a decorrere dall'anno 2003.

5. Per gli anni 2003 e 2004, le province ed i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti riducono il proprio disavanzo attraverso un ulteriore intervento correttivo pari al 2 per cento della spesa corrente dell'anno precedente rilevante ai fini del saldo. Tale intervento correttivo si applica al disavanzo dell'anno precedente incrementato del tasso di inflazione programmato indicato dal documento di programmazione economico-finanziaria.

6. Per l'acquisto di beni e servizi le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali possono aderire alle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'art. 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. In ogni caso per procedere ad acquisti in maniera autonoma i citati enti adottano i prezzi delle convenzioni di cui sopra come base d'asta al ribasso. Gli atti relativi sono trasmessi ai rispettivi organi di revisione contabile per consentire l'esercizio delle funzioni di controllo.

7. Gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovano l'adesione alle convenzioni di cui al comma 6 o l'attuazione delle procedure di cui al secondo periodo del comma 6.

8. Gli enti e le aziende di cui ai commi 6 e 7 devono promuovere opportune azioni dirette ad attuare l'esternalizzazione dei servizi al fine di realizzare economie di spesa e migliorare l'efficienza gestionale.

9. In correlazione alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 8, i trasferimenti erariali spettanti ai comuni e alle province a valere sui fondi di cui all'art. 34, comma 1, lettere *a), b)* e *c)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, quali risultanti per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 in applicazione della legislazione vigente, sono rispettivamente ridotti dell'1 per cento, del 2 per cento e del 3 per cento. Per l'anno 2002, qualora l'ente non rispetti i limiti di cui al comma 4, l'importo dei trasferimenti *correnti* ad esso spettante è ulteriormente ridotto in misura pari alla differenza tra gli obiettivi derivanti, per lo stesso ente, dall'osservanza del medesimo comma 4 e i risultati conseguiti, *e comunque non oltre il 25 per cento dei suddetti trasferimenti.* Le risorse che si rendono disponibili sono attribuite, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze alle province e ai comuni che abbiano rispettato i medesimi limiti. Gli enti locali sono tenuti a trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze, secondo modalità e tempi stabiliti con decreto dello stesso Ministero, le informazioni concernenti il rispetto dell'obiettivo di cui al comma 4; in caso di mancata trasmissione delle informazioni l'ente viene considerato come inadempiente ai fini del raggiungimento dell'obiettivo e i trasferimenti ad esso spettanti sono ulteriormente ridotti dell'1 per cento rispetto alla riduzione prevista al primo periodo.

10. Al fine di consentire il monitoraggio del relativo fabbisogno e degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti devono trasmettere trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro venti giorni dalla fine del periodo di riferimento, le informazioni sugli incassi e sui pagamenti effettuati.

11. Informazioni analoghe a quelle di cui al comma 10 devono essere trasmesse trimestralmente dai predetti enti con riferimento agli impegni assunti.

12. Per le province e i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti le informazioni devono essere comprensive delle eventuali operazioni finanziarie effettuate con istituti di credito e non registrate nel conto di tesoreria.

13. Il prospetto contenente le informazioni di cui ai commi 10, 11 e 12 e le modalità della sua trasmissione sono definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare *entro il mese di aprile 2002.*

14. Alle finalità di cui al presente articolo provvedono, per il rispettivo territorio, le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.».

Art. 3-bis.

1. Dopo l'articolo 268 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:

«*Art. 268*-bis *(Procedura straordinaria per fronteggiare ulteriori passività). — 1. Nel caso in cui l'organo straordinario di liquidazione non possa concludere entro i termini di legge la procedura del dissesto per l'onerosità degli adempimenti connessi alla compiuta determinazione della massa attiva e passiva dei debiti pregressi, il Ministro dell'interno, d'intesa con il sindaco dell'ente locale interessato, dispone con proprio decreto una chiusura anticipata e semplificata della procedura del dissesto con riferimento a quanto già definito entro il trentesimo giorno precedente il provvedimento. Il provvedimento fissa le modalità della chiusura, tenuto conto del parere della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali.*

2. La prosecuzione della gestione è affidata ad una apposita commissione, nominata dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno, oltre che nei casi di cui al comma 1, anche nella fattispecie prevista dall'articolo 268 ed in quelli in cui la massa attiva sia insufficiente a coprire la massa passiva o venga accertata l'esistenza di ulteriori passività pregresse.

3. La commissione è composta da tre membri e dura in carica un anno, prorogabile per un altro anno. I componenti sono scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili con documentata esperienza nel campo degli enti locali. Uno dei componenti, avente il requisito prescritto, è proposto dal Ministro dell'interno su designazione del sindaco dell'ente locale interessato.

4. L'attività gestionale ed i poteri dell'organo previsto dal comma 2 sono regolati dalla normativa di cui al presente titolo VIII. Il compenso spettante ai commissari è definito con decreto del Ministro dell'interno ed è corrisposto con onere a carico della procedura anticipata di cui al comma 1.

5. Ai fini dei commi 1 e 2 l'ente locale dissestato accantona apposita somma, considerata spesa eccezionale a carattere straordinario, nei bilanci annuale e pluriennale. La somma è resa congrua ogni anno con apposita delibera dell'ente con accantonamenti nei bilanci stessi. I piani di impegno annuale e pluriennale sono sottoposti per il parere alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali e sono approvati con decreto del Ministro dell'interno. Nel caso in cui i piani risultino inidonei a soddisfare i debiti pregressi, il Ministro dell'interno con apposito decreto, su parere della predetta Commissione, dichiara la chiusura del dissesto.».

Art. 3-ter.

1. Al comma 1, numero 4), dell'articolo 63 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La pendenza di una lite in materia tributaria ovvero di una lite promossa ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto non determina incompatibilità» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo integrale dell'art. 63, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (per l'argomento vedasi note all'art. 1), come modificato dalla presente legge:

«Art. 63 *(Incompatibilità)*. — 1. Non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale:

1) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza rispettivamente da parte del comune o della provincia o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente;

2) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del comune o della provincia, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della regione;

3) il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai numeri 1) e 2) del presente comma;

4) colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente con il comune o la provincia. *La pendenza di una lite in materia tributaria ovvero di una lite promossa ai sensi dell'art. 9 del presente decreto non determina incompatibilità.* Qualora il contribuente venga eletto amministratore comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la commissione del comune capoluogo di circondario sede di tribunale ovvero sezione staccata di tribunale. Qualora il ricorso sia proposto contro tale comune, competente a decidere è la commissione del comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è, in ogni caso, la commissione del comune capoluogo di regione. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è la commissione del capoluogo di provincia territorialmente più vicino. *La lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso;*

5) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato, rispettivamente, del comune o della provincia ovvero di istituto o azienda da esso dipendente o vigilato, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;

6) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso il comune o la provincia ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

7) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nei precedenti articoli.

2. L'ipotesi di cui al numero 2) del comma 1 non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici.

3. L'ipotesi di cui al numero 4) del comma 1 non si applica agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato.».

Art. 3-quater.

1. All'articolo 27, comma 13, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «sulle contabilità speciali di girofondi», sono sostituite dalle seguenti: «sulle contabilità speciali esistenti presso le tesorerie dello Stato ed»;

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati sono nulli; la nullità è rilevabile d'ufficio e gli atti non determinano obbligo di accantonamento da parte delle tesorerie medesime né sospendono l'accreditamento di somme nelle citate contabilità speciali.».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 27, comma 13, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (per l'argomento vedasi note all'art. 2), come modificato dalla presente legge:

«13. Non sono soggette ad esecuzione forzata le somme di competenza degli enti locali a titolo di addizionale comunale e provinciale all'IRPEF disponibili *sulle contabilità speciali esistenti presso le tesorerie dello Stato ed* intestate al Ministero dell'interno. *Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati sono nulli; la nullità è rilevabile d'ufficio e gli atti non determinano obbligo di accantonamento da parte delle tesorerie medesime né sospendono l'accreditamento di somme nelle citate contabilità speciali.*».

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

02A04774

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annunci di due richieste di *referendum* popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 24 aprile 2002 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da trentuno cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete che siano abrogati articoli 13 e 18 della legge 5 ottobre 2001, n. 367, recante «Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra Italia e Svizzera che completa la convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l'applicazione, fatto a Roma il 10 settembre 1998, nonché conseguenti modifiche al codice penale ed al codice di procedura penale "?"».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso l'onorevole Mario Segni, via Belsiana, 100 - 00187 Roma.

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 24 aprile 2002 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da docici cittadini italiani, iscritti nelle liste elettorali del comune di residenza, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Introduzione dell'insegnamento della disciplina Educazione di diritti umani nelle scuole secondarie di primo e secondo grado».

Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso ITC Caio Plinio Secondo di Como - Comune di Como

02A05202 - 02A05203

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 24 aprile 2002

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,8892
Yen giapponese	115,43
Corona danese	7,4327
Lira Sterlina	0,61500
Corona svedese	9,1707
Franco svizzero	1,4656
Corona islandese	84,05
Corona norvegese	7,6235
Lev bulgaro	1,9504
Lira cipriota	0,57634
Corona ceca	30,270
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	240,73
Litas lituano	3,4525
Lat lettone	0,5608
Lira maltese	0,4013
Zloty polacco	3,5975
Leu romeno	29632
Tallero sloveno	224,8232
Corona slovacca	41,912
Lira turca	1187000
Dollaro australiano	1,6475
Dollaro canadese	1,3959
Dollaro di Hong Kong	6,9352
Dollaro neozelandese	1,9915
Dollaro di Singapore	1,6155
Won sudcoreano	1157,74
Rand sudafricano	9,7456

Cambi del giorno 25 aprile 2002

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,8969
Yen giapponese	115,27
Corona danese	7,4339
Lira Sterlina	0,61780
Corona svedese	9,2307
Franco svizzero	1,4647
Corona islandese	84,45
Corona norvegese	7,5850
Lev bulgaro	1,9490
Lira cipriota	0,57667
Corona ceca	30,385
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	242,92
Litas lituano	3,4524
Lat lettone	0,5641
Lira maltese	0,4027
Zloty polacco	3,6108
Leu romeno	29900
Tallero sloveno	224,9638
Corona slovacca	41,910
Lira turca	1226000
Dollaro australiano	1,6471
Dollaro canadese	1,4032
Dollaro di Hong Kong	6,9952
Dollaro neozelandese	1,9890
Dollaro di Singapore	1,6249
Won sudcoreano	1159,33
Rand sudafricano	9,7358

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A05211 - 02A05210

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Refotax»

Estratto decreto A.I.C. n. 136 del 27 marzo 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: «REFOTAX», forme e confezioni: «250 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare o endovenoso» 1 flacone da 250 mg + fiala solvente da 2 ml» 500 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare o endovenoso» 1 flacone da 500 mg + fiala solvente da 2 ml, «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare o endovenoso» 1 flacone da 1 g + fiala solvente da 4 ml, «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone da 1g + fiala sovente da 4 ml, «2 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone da 2 g + fiala solvente da 10 ml.

Titolare A.I.C.: Farma Uno S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Castel San Giorgio - Salerno, via Conforti n. 42 - c.a.p. 84083 Italia, codice fiscale n. 02732270653.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

Confezione: «250 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare o endovenoso» 1 flacone da 250 mg + fiala solvente da 2 ml.

A.I.C. n. 034962011 (in base 10) - 11BYLV (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare o endovenoso.

Classe: «A» allegato I - nota 55.

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione risulta avere un brevetto scaduto di cui è stata titolare o licenziataria, ai sensi del comma 7, art. 36, legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Anfarm-Hellas S.A. Pharmaceuticals K. Paleologu & Prikleous 27 152 82 Halandri - Atene Grecia (tutte).

Composizione:

un flacone contiene: principio attivo: cefotaxime sodico 262 mg;

una fiala solvente contiene: eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili 2 ml.

Confezione: «500 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare o endovenoso» 1 flacone da 500 mg + fiala solvente da 2 ml.

A.I.C. n. 034962023 (in base 10) - 11BYM7 (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare o endovenoso.

Classe: «A allegato I - nota 55.».

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione risulta avere un brevetto scaduto di cui è stata titolare o licenziataria, ai sensi del comma 7, art. 36, legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Anfarm-Hellas S.A. Pharmaceuticals K. Paleologu & Perikleous 27 152 82 Halandri - Atene Grecia (tutte).

Composizione:

un flacone contiene: principio attivo: cefotaxime sodico 524 mg;

una fiala solvente contiene: eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili 2 ml.

Confezione: «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare o endovenoso» 1 flacone da 1 g + fiala solvente da 4 ml.

A.I.C. n. 034962035 (in base 10) - 11BYMM (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare o endovenoso.

Classe: «A» allegato I - nota 55.

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione risulta avere un brevetto scaduto di cui è stata titolare o licenziataria, ai sensi del comma 7, art. 36, legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Anfarm-Hellas S.A. Pharmaceuticals K. Paleologu & Perikleous 27 152 82 Halandri - Atene Grecia (tutte).

Composizione:

un flacone contiene: principio attivo: cefotaxime sodico 1,048 g;

una fiala solvente contiene: eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili 4 ml.

Confezione: «2 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone da 2 g + fiala solvente da 10 ml.

A.I.C. n. 034962047 (in base 10) - 11BYMZ (in base 32).

Foma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso.

Classe: «A - per uso ospedaliero H».

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Anfarm-Hellas S.A. Pharmaceuticals K. Paleologu & Perikleous 27 152 82 Halandri - Atene Grecia (tutte).

Composizione:

un flacone contiene: principio attivo: cefotaxime sodico 2,096 g;

una fiala solvente contiene: eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili 10 ml.

Confezione: «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone da 1 g + fiala solvente da 4 ml.

A.I.C. n. 034962050 (in base 10) - 11BYN2 (in base 32).

Foma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare.

Classe: «A» allegato I - nota 55.

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione risulta avere un brevetto scaduto, di cui è stata titolare o licenziataria, ai sensi del comma 7, art. 36, legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità del prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Anfarm-Hellas S.A. Pharmaceuticals 1. Paleologu & Perikleous 27 152 82 Halandri - Atene Grecia (tutte).

Composizione:

un flacone contiene: principio attivo: cefotaxime sodico 1,048 g;

una fiala solvente contiene: eccipienti: lidocaina 40 mg - acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 4 ml.

Indicazioni terapeutiche: di uso elettivo e specifico in infezioni batteriche gravi di accertata o presunta origine da germi gramnegativi «difficili» o da flora mista con presenza di gramnegativi resistenti ai più comuni antibiotici. In dette infezioni il prodotto trova indicazione, in particolare, nei pazienti defedati e/o immunodepressi. È indicato inoltre nella profilassi delle infezioni chirurgiche.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A04366

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Octegra»

Estratto provvedimento di modifica UPC n. 44

Specialità medicinale: OCTEGRA.

Società: Eli Lilly Italia S.p.a.

Oggetto provvedimento di modifica UPC: proroga smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Octegra» 5 compresse filmrivestite 400 mg in blister Pp/Al - A.I.C. n. 034564017, 7 compresse filmrivestite 400 mg in blister Pp/Al - A.I.C. n. 034564029, 10 compresse filmrivestite 400 mg in blister Pp/Al - A.I.C. n. 034564031, 25(5×5) compresse filmrivestite 400 mg in blister Pp/Al - A.I.C. n. 034564043, 50 (5×10) compresse filmrivestite 400 mg in blister Pp/Al - A.I.C. n. 034564056, 70 (7×10) compresse filmrivestite 400 mg in blister Pp/Al - A.I.C. n. 034564068, 80 (16×5), compresse filmrivestite 400 Mgin blister Pp/Al - A.I.C. n. 034564070, 100 (10×10) compresse filmrivestite 400 mg in blister Pp/Al - A.I.C. n. 034564082, compresse filmrivestite 400 mg in blister Al/Al - A.I.C. n. 034564094, 7 compresse filmrivestite 400 mg in blister Al/Al - A.I.C. n. 034564106, 10 compresse filmrivestite 400 mg in blister Al/Al - A.I.C. n. 034564118, 25 (5×5), compresse filmrivestite 400 mg in blister Al/Al - A.I.C. 034564120, 50 (5×10) compresse filmrivestite 400 mg in blister Al/Al - A.I.C. n. 034564132, 70 (7×10) compresse filmrivestite 400 mg in blister Al/Al - A.I.C. n. 034564144, 80 (8×10,) compresse filmrivestite 400 mg in blister Al/Al - A.I.C. n. 034564157, 100 (10×10) compresse filmrivestite 400 mg in blister Al/Al - A.I.C. n. 034564169, prodotti anteriormente al 15 novembre 2001, data a pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dei decreti AIC/UAC n. 1430 del 29 ottobre 2001 recanti il nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico per ulteriori novanta giorni a partire dal 14 maggio 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A04503

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Valpression»

Estratto provvedimento UPC/II/1140 del 26 marzo 2002

Specialità medicinale: VALPRESSION.

Confezioni:

A.I.C. n. 033119013/M - 28 capsule 80 mg;

A.I.C. n. 033119025/M - 28 capsule 160 mg.

Titolare A.I.C.: A. Menarini Industrie Sud.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0107/001-002/W020.

Tipo di modifica: aggiunta sito di produzione.

Modifica appartata: nuovo produttore (Novartis Ringaskiddy Ltd, Ringaskiddy - Irlanda) per la fase finale della sintesi del principio attivo Valsartan.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A04502

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Kappadoxo»

Estratto decreto n. 119 del 25 marzo 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Kelemata S.p.a., con sede in via San Quintino, 28, Torino, con codice fiscale n. 04350960011:

medicinale: KAPPADOXO;

confezioni:

A.I.C. n. 033876018 - «400 mg compresse 20 compresse (sospesa);

A.I.C. n. 033876020 - «100 mg soluzione iniettabile per uso endovenoso» 3 fiale 100 mg/10 ml (sospesa);

A.I.C. n. 033876032 - «200 mg bambini granulato per soluzione orale» 20 bustine (sospesa);

A.I.C. n. 033876044 - «2% sciroppo» flacone da 200 ml (sospesa),

è ora trasferita alla società ABC farmaceutici S.p.a., con sede in corso Vittorio Emanuele II n. 72, Torino, con codice fiscale n. 08028050014.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A04498

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aciclovir»

Estratto decreto n. 121 del 25 marzo 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a norme della società Pantafarm S.r.l., con sede in via Palestro n. 14, Roma, con codice fiscale n. 07441660631.

Medicinale: ACICLOVIR.

Confezioni:

A.I.C. n. 033482023/G - «8% sospensione orale» flacone da 100 ml;

A.I.C. n. 033482035/G - «5% crema» tubo 10 g;

A.I.C. n. 033482047/G - «800 mg compresse» 35 compresse,

è ora trasferita alla società ABC Farmaceutici S.p.a., con sede in corso Vittorio Emanuele II n. 72, Torino, con codice fiscale n. 08028050014.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A04510

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cimetidina»

Estratto decreto n. 123 del 25 marzo 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Unifarm S.p.a., con sede in via Provina, 3, frazione Ravina, Trento, con codice fiscale 00123510224:

medicinale: CIMETIDINA;

confezione: A.I.C. n. 033650021/G - «200 mg compresse effervescenti» 10 compresse,

è ora trasferita alla società EG S.p.a., con sede in via Scarlatti Domenico, 31, Milano, con codice fiscale 12432150154.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A04495

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Grumivit»

Estratto decreto n. 125 del 25 marzo 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Proge Farm S.r.l., con sede in via Baluardo La Marmora, 4, Novara, con codice fiscale n. 01419800030:

medicinale: GRUMIVIT;

confezione: A.I.C. n. 034024012 - «500 mg compresse» 20 compresse,

è ora trasferita alla società: Piemont-Farm S.r.l., con sede in via Ciriè, 8, San Mauro Torinese, Torino, con codice fiscale n. 01600350019.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A04500

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Uman Complex D.I.».

Estratto decreto n. 126 del 25 marzo 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Oslofarm Limited, con sede in 120 East road, London, Gran Bretagna:

medicinale: UMAN COMPLEX D.I.;

confezione:

A.I.C. n. 023309091 - flac. liof. 200 UI + solv. 10 ml;

A.I.C. n. 023309103 - flac liof. 500 UI + solv 20 ml,

è ora trasferita alla società: Kedrion S.p.a., con sede in località Ai Conti - Frazione Castelvecchi Pascoli, Barga, Lucca, con codice fiscale n. 01779530466.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A04501

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Unical»

Estratto decreto n. 127 del 25 marzo 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Bioos Italia S.r.l., con sede in Contrada Molino, 17, Montegiorgio, Ascoli Piceno, con codice fiscale 01618170441:

medicinale: UNICAL;

confezione: A.I.C. n. 033485018 - astuccio 3 tubi 10 compresse effervescenti 1000 mg uso orale,

è ora trasferita alla società Sooft Italia S.r.l., con sede in Contrada Molino, 17, Montegiorgio, Ascoli Piceno, con codice fiscale 01624020440.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A04496

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Myrol»

Estratto decreto n. 130 del 25 marzo 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Dorom S.r.l., con sede in via Volturno, 48 - Quinto de Stampi, Rozzano, Milano, con codice fiscale n. 09300200152:

medicinale: MYROL;

confezioni:

A.I.C. n. 027201058 - flacone gocce 30 ml 0,6% (sospesa);

A.I.C. n. 027201060 - 20 compresse 20 mg,

è ora trasferita alla società: Polichem S.A., con sede in 50 Val Fleuri L-1526, Lussemburgo.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A04499

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Estratto decreto n. 131 del 27 marzo 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società Kelemata S.p.a., con sede in via San Quintino, 28, Torino, con codice fiscale n. 04350960011:

Medicinali:

ALCALIN KELEMATA;
A.I.C. n. 003636026 - 50 compresse (sospesa);
AMARO KELEMATA;
A.I.C. n. 021147020 - flacone 225 g (sospesa);
BALSAMICO F di M;
A.I.C. n. 001442019 - linimento 30 g (sospesa);
CEROTTO BERTELLI;
A.I.C.:
n. 004844015 - cerotto cm 16×12,5;
n. 004844027 - cerotto cm 16×24;
LINIMENTO BERTELLI;
A.I.C. n. 005363027 - flacone 50 g;
MAGNESIA KELEMATA;
A.I.C.:
n. 000864013 - normale 120 g (sospesa);
n. 000864025 - effervescente 150 g (sospesa);
TICALMA;
A.I.C.:
n. 008290064 - 10 bustine filtro orali (sospesa);
n. 008290076 - «Erbe» g 20 tisana (sospesa);
n. 008290088 - «400 mg tisana» 20 bustine;
n. 008290090 - «100 mg compresse rivestite» 30 compresse rivestite;
TISANA KELEMATA;
A.I.C.:
n. 000367033 - 10 bustine filtro g 1,3 (sospesa);
n. 000367045 - 10 bustine filtro g 2 (sospesa);
n. 000367058 - «Erbe» polvere g 80 (sospesa);
n. 000367060 - «Erbe» polvere g 100;
n. 000367072 - 20 bustine filtro g 1,3;
n. 000367108 - 40 confetti;
n. 000367110 - flacone granulato solubile 100 g;
USTIOSAN;
A.I.C.:
n. 021247059 - lozione 50 g (sospesa);
n. 021247061 - lozione 150 g (sospesa);
n. 021247085 - pomata 30 g;
VIRGINIANA GOCCE AZZURRE;
A.I.C. n. 032121016 - collirio flacone 9 ml (sospesa);
VIRGINIANA GOCCE VERDI;
A.I.C. n. 025353032 - flacone collirio 9 ml;
VITAMINA C KELEMATA;
A.I.C.:
n. 001721024 - «Forte» 20 compresse (sospesa);
n. 001721036 - «Fortissima» 20 compresse (sospesa);
n. 001721048 - 10 bustine granulato (sospesa),

sono ora trasferiti alla società Primcar S.p.a., con sede in corso Vittorio Emanuele II, 72, Torino, codice fiscale n. 04837440017, con conseguente modifica della denominazione in Kelemata S.p.a., con sede in via San Quintino, 28, Torino, con codice fiscale n. 04837440017.

I lotti dei medicinali prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A04497

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sinestic»

Estratto di variazione AIC/UPC n. 1636 del 9 aprile 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commmercio della sotto elencata specialità medicinale è intestata alla società Biofutura Pharma S.p.a., con sede in via Pontina, km 30,400 Pomezia, Roma.

Specialità medicinale SINESTIC.

Confezioni:

«Turbohaler» 1 inalatore 60 dosi 160/4.5 mcg - A.I.C. n. 035260013;
«Turbohaler» 10 inalatori 60 dosi 160/4.5 mcg - A.I.C. n. 035260025;
«Turbohaler» 3 inalatori 60 dosi 160/4.5 mcg - A.I.C. n. 03560037;
«Turbohaler» 2 inalatori 60 dosi 160/4.5 mcg - A.I.C. n. 035260049;
«Turbohaler» 18 inalatori 60 dosi 160/4.5 mcg - A.I.C n. 035260052;
«Turbohaler» 1 inalatore 120 dosi 160/4.5 mcg - A.I.C. n. 035260064;
«Turbohaler» 3 inalatori 120 dosi 160/4.5 mcg - A.I.C. n. 035260076;
«Turbohaler» 2 inalatori 120 dosi 160/4.5 mcg - A.I.C. n. 035260088;
«Turbohaler» 10 inalatori 120 dosi 160/4.5 mcg - A.I.C. n. 035260090;
«Turbohaler» 18 inalatori 120 dosi 160/4.5 mcg - A.I.C. n. 035260102;
«Turbohaler» 1 inalatore 60 dosi 80/4.5 mcg - A.I.C. n. 035260114;
«Turbohaler» 2 inalatori 60 dosi 80/4.5 mcg - A.I.C. n. 035260126;
«Turbohaler» 3 inalatori 60 dosi 80/4.5 mcg - A.I.C. n. 035260138;
«Turbohaler» 10 inalatori 60 dosi 80/4.5 mcg - A.I.C. n. 035260140;
«Turbohaler» 18 inalatori 60 dosi 80/4.5 mcg - A.I.C. n. 035260153;
«Turbohaler» 1 inalatore 120 dosi 80/4.5 mcg - A.I.C. n. 035260165;

«Turbohaler 2 inalatori 120 dosi 80/4.5. mcg - A.I.C. n. 035260177;

«Turbohaler» 3 inalatori 120 dosi 80/4.5 mcg - A.I.C. n. 035260189;

«Turbohaler» 10 inalatori 120 dosi 80/4.5 mcg - A.I.C. n. 035260191;

«Turbohaler» 18 inalatori 120 dosi 80/4.5 mcg - A.I.C. n. 035260203.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A04504

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Humulin»

Estratto provvedimento di modifica UPC n. 43

Specialità medicinale: Humulin.

Società: Eli Lilly Italia S.p.a.

Oggetto: provvedimento di modifica UPC proroga smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Humulin», «R» 1 flacone 10 ml 100 u/ml - A.I.C. n. 025707011, «I» flacone 10 ml 100 u/ml - A.I.C. n. 025707035, «U» flacone 10 ml u/ml - A.I.C. n. 025707163, «30/70» flacone 10 ml 100 u/ml - A.I.C. n. 025707187, «L» flacone 10 ml 100 u/ml - A.I.C. n. 025707201, «10/90» flacone 10 ml 100 u/ml - A.I.C. n. 025707225, «20/80» flacone 10 ml 100 u/ml - A.I.C. n. 025707249, «40/60» flacone 10 ml 100 u/ml - A.I.C. n. 025707264, «R» Cartucce 5 cartucce 15 ml 100 u/ml - A.I.C. n. 025707276, «I» Cartucce 5 cartucce 1,5 ml 100 u/ml - A.I.C. n. 025707288, «10/90» Cartucce 6 cartucce 1,5 ml 100 u/ml - A.I.C. n. 025707290, «20/80» Cartucce 5 cartucce 1,5 ml 100 u/ml - A.I.C. n. 025707302, «30/70» Cartucce 5 cartucce 1,5 ml 100 u/ml - A.I.C. n. 025707314, «40/60» Cartucce 5 cartucce 1,5 ml 100 u/ml - A.I.C. n. 025707326, prodotti anteriormente al 5 ottobre 2001, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dei decreti A.I.C./UAC n. 1368 - 1369 del 19 settembre 2001 recanti il nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico per ulteriori novanta giorni a partire dal 5 aprile 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A04505

Sospensione di autorizzazione alla produzione di officina farmaceutica

Con il decreto n. G-21/2002 del 20 marzo 2002 è sospesa a tempo indeterminato l'idoneità alla produzione di gas medicinali presso l'officina della ditta Rivoira S.p.a. sita in Anagni (Frosinone) - via Casilina km 57,800.

Motivo della sospensione: riscontro di non conformità e deviazioni dalle norme di buona fabbricazione durante sopralluogo ispettivo.

02A04507

Revoca di registrazione di presidii medici chirurgici

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata, su rinuncia, la registrazione del sottoindicato presidio medico chirurgico.

Decreto n. 800.5/R.P.995/D3 del 3 aprile 2002, TEGO DIOCTO BS - registrazione n. 8.805.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Goldschmidt AG (Germania) titolare della registrazione, rappresentata in Italia dalla società Diverseylever S.p.a.

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata, su rinuncia, la registrazione del sottoindicato presidio medico chirurgico.

Decreto n. 800.5/R.P.995/D4 del 3 aprile 2002, TEGO 103 G - registrazione n. 2.276.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Goldschmidt AG (Germania) titolare della registrazione, rappresentata in Italia dalla società Diverseylever S.p.a.

02A04508 - 02A04509

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Comunicato di rettifica relativo alla rivalutazione per l'anno 2002 della misura degli assegni e dei requisiti economici, ai sensi degli articoli 65, comma 4, e 66, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dell'art. 80, commi 4 e 11, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Nel comunicato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 7 febbraio 2002, alla lettera *a)*, nell'ultimo capoverso, l'ultima frase «è pari a € 19904,35 (L. 38.540.198,1)» è sostituita dalla seguente: «è pari a € 19904,35 (L. 38.540.204,352)».

Alla lettera *b)*, terzo capoverso, la frase «per complessive L. 2.567.500» è sostituita dalla seguente: «per complessivi € 1.326,00 (L. 2.567.500)».

Nell'ultimo capoverso, l'ultima frase «riferimento a nuclei familiari con tre componenti L. 52.120.800 (€ 26.818,15)» è sostituita dalla seguente: «riferimento a nuclei familiari con tre componenti L. 52.120.800 (€ 26.918,15)».

02A04531

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651097/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

€ 0,77